

1^a TORNATA DEL 18 LUGLIO 1862

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MINGHETTI.

SOMMARIO. *Atti diversi.* — *Rinnovamento della votazione sulla legge per la riforma delle tasse universitarie.* — *Il ministro degli affari esteri annuncia il riconoscimento del regno d'Italia per parte della Prussia, e dà notizia del parto felice di S. A. I. la principessa Maria Clotilde.* — *Il deputato Petruccelli svolge le sue proposte di legge: per disposizioni riguardanti il matrimonio civile; per disposizioni relative alle condanne ecclesiastiche pronunciate dalle curie vescovili — Si oppone alla presa in considerazione della prima di queste proposte il ministro di grazia e giustizia — Parlano a suo sostegno i deputati Brofferio e Sinco; la combatte il presidente del Consiglio — Il deputato Petruccelli, preso atto delle dichiarazioni del ministro di grazia e giustizia, ritira la sua proposta.* — *Presentazione di relazioni e di progetti di legge.* — *Si apre la discussione sulla seconda proposta del deputato Petruccelli — Il deputato Zanardelli, presa occasione da questa proposta, espone varie considerazioni sull'operato del vescovo di Brescia, e muove parecchi eccitamenti al ministro di grazia e giustizia — Risposta del ministro di grazia e giustizia — Incidente sulla chiusura della discussione — Parlano i deputati Panattoni, Boggio e Mellana — La proposta del deputato Petruccelli è presa in considerazione. — Si approvano senza opposizione gli otto primi articoli della legge pel cumulo d'impieghi, d'assegnamenti e di pensioni, emendato dal Senato — Dichiarazioni del deputato Mazza sull'articolo 9, che è approvato. — Sono pure approvati gli articoli seguenti. — È aperta la discussione sulla legge pel riconoscimento dei gradi militari conferiti nel 1848 dal Governo siciliano — Parla contro il progetto della Commissione, accettato dal Ministero, il deputato La Masa — Ragiona a favore del progetto il deputato Pinelli, relatore della Commissione — Parlano il deputato Paternostro ed il ministro della guerra, il primo contro ed il secondo in favore del progetto della Commissione — Sull'articolo 1 è proposto un emendamento del deputato Mordini, sostenuto dal deputato Crispi, e combattuto dal deputato Michelini — Osservazioni del deputato Trezzi — L'emendamento del deputato Mordini è respinto — I deputati Alfieri e Michelini presentano un altro emendamento che viene approvato — È del pari approvato l'articolo 1 — Sull'articolo 2 sono presentati un emendamento dal deputato Bertolami, un altro dai deputati La Porta, Mordini e Crispi ed un altro dal deputato Greco Luigi — Parole del ministro Petitti e dei deputati La Porta e Bertolami — I tre emendamenti sono rigettati ed è votato l'articolo 2 — Sono votati senza mutamento l'articolo 3, nuovamente proposto dalla Commissione, e l'articolo 4 — Dichiarazioni del ministro delle finanze.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

ZANARDELLI, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

TENCA, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

8515. La rappresentanza comunale di Lecco rappresenta la necessità che per il completamento della rete delle strade ferrate lombarde si dia mano alla costruzione delle due linee importantissime, sebbene secondarie, tra Lecco e Chiavenna e tra Lecco e Monza.

8516. La Giunta comunale di Casalbere, provincia di Principato Ulteriore, fa istanza per il ristabilimento in quel comune dello spaccio dei sali e tabacchi.

8517. Molti cittadini di Villanova, circondario di Ariano, di Bari, di Santo Stefano, di Calitri e le Giunte comunali reclamano contro le leggi concernenti le tasse di registro e bollo e ne domandano la sospensione.

8518. Gli impiegati delle ipoteche di Terra di Lavoro invocano dal Parlamento provvedimenti atti a migliorare la presente loro condizione.

8519. I componenti le Camere notarili di Napoli e di Terra di Lavoro e i notai di quelle provincie rivolgono un'istanza tendente ad ottenere delle riforme alle leggi per le tasse di bollo e registro.

8520. Le Giunte municipali di Coccaglio, Urago d'Oglio, Calcio, Antegnate e di Fontanella, provincia di Bergamo, domandano che nella stipulazione da effettuare in confronto della società concessionaria delle ferrovie lombarde venga contemplata la sollecita costruzione del tronco Treviglio-Coccaglio.

ATTI DIVERSI.

ZANARDELLI. Le Giunte di Coccaglio, di Caravaggio, di Chiari e di altri comuni della Lombardia hanno presentato, sotto il numero 8520, una petizione tendente a far sì che nella ampliamento della rete delle ferrovie lombarde, contemplata nel progetto di legge ora in trattazione per la concessione delle ferrovie meridionali

nali e lombarde, sia pure ordinata l'esecuzione del troneo di Treviglio e Coccaglio.

Io prego la Camera a voler dichiarare d'urgenza questa petizione ed a volerla mandare alla Commissione incaricata di riferire sopra quel progetto di legge.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, questa petizione s'intenderà decretata d'urgenza e rinviata alla Commissione di cui si tratta.

(È decretata d'urgenza, e rinviata.)

Ha facoltà di parlare il deputato Baldacchini.

BALDACCHINI. Prego la Camera di dichiarare d'urgenza la petizione 8518, colla quale vari impiegati di Terra di Lavoro domandano che sia migliorata la loro condizione credendosi danneggiati da alcune misure prese a loro riguardo dal potere esecutivo.

PRESIDENTE. Se nessuno chede di parlare, s'intenderà dichiarata d'urgenza questa petizione.

(È dichiarata d'urgenza.)

Presentarono alla Camera i seguenti omaggi:

Il senatore del regno Alberto Della Marmora, 32 esemplari di una sua memoria intorno alle attuali condizioni forestali dell'isola di Sardegna;

Il colonnello Martines Domenico, da Messina, 2 copie di un suo discorso sulla nazionalità italiana dettato in occasione della festa nazionale del 1° giugno prossimo passato;

L'avvocato Oscar Pio, 200 esemplari di una sua poesia per la venuta in Messina dei principi reali.

VOTAZIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLE TASSE UNIVERSITARIE.

PRESIDENTE. Si procede all'appello nominale, il quale servirà per la votazione del disegno di legge relativo alle tasse universitarie, e per la pubblicazione del nome degli assenti nel giornale ufficiale.

(Segue l'appello.)

Risultamento della votazione:

Presenti	222
Votanti	221
Maggioranza	111
Voti favorevoli	154
Voti contrari	67
Si astenne	1

(La Camera approva.)

PARTECIPAZIONE DEL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI DELLA RICOGNIZIONE DEL REGNO D'ITALIA PER PARTE DELLA PRUSSIA.

DURANDO, ministro degli affari esteri. Facendo seguito alle comunicazioni che ebbi l'onore di fare a questa Camera nella tornata dell'11 corrente, sono lieto di poterle accennare che la ricognizione del regno d'Italia per parte della Prussia è un fatto compiuto. (*Applausi*) Sua Maestà il Re di Prussia riceverà in udienza so-

lenne lunedì prossimo il ministro italiano, il quale è incaricato di presentare al Re di Prussia una lettera del Re nostro augusto sovrano, in cui gli notifica avere egli, in forza della legge 14 marzo 1861, assunto il titolo di Re d'Italia.

Per conseguenza, rimangono ristabiliti regolarmente i rapporti diplomatici tra la Prussia e l'Italia. Ho già avuto l'onore di comunicare alla Presidenza i documenti che riguardano questo fatto; credo che potranno essere distribuiti oggi stesso alla Camera.

Giacchè la Camera ha preso in una di queste ultime tornate una partecipazione così cordiale alle gioie domestiche del Re nostro augusto sovrano, io credo che le tornerà grato che le partecipi che questa mattina Sua Altezza Imperiale la principessa Clotilde ha dato felicemente alla luce un principe. (*Applausi*)

PRESIDENTE. Io credo di rendermi interprete dei sentimenti della Camera, esprimendo come essa partecipi vivissimamente anche in questa occasione alle contentezze domestiche del nostro Re.

INCIDENTE SULL'ORDINE DEL GIORNO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta lo svolgimento di tre proposte di legge.

SANGUINENTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'avrà dopo.

La parola spetta al deputato Crispi sull'ordine del giorno.

CRISPI. Siccome il mio disegno di legge darà luogo a discussioni, e siccome nell'ordine del giorno ne trovo altri che credo debbano precedere ogni nostro lavoro, prego la Camera a voler dare la preferenza alle leggi che finanziariamente interessano il paese. (*Bravo!*)

Coteste leggi sono, la prima relativa al cumulo degli impieghi, e la seconda sulla tassa sopra varie concessioni del Governo. Tutte le altre leggi sono leggi ordinarie.

Posto ciò, ove piaccia alla Camera, lo svolgimento della mia proposta potrà farsi posteriormente alle leggi finanziarie che ho citate. (*Bravo!*)

PRESIDENTE. Lo svolgimento della proposta del deputato Crispi sarà messo all'ordine del giorno dopo la tassa sopra varie concessioni del Governo; è certo che la Camera gradisce che egli posponga il suo diritto alla trattazione di leggi importanti.

SVOLGIMENTO DELLE PROPOSTE DI LEGGE DEL DEPUTATO PETRUCELLI SUL MATRIMONIO CIVILE, SULLE CONDANNE DELLE CURIE VESCOVILI.

PRESIDENTE. Il deputato Petruccelli intende svolgere le sue proposte di legge tutte due insieme?

PETRUCELLI. Le svolgerò tutte due insieme perchè possono concorrere in un solo progetto di legge.

PRESIDENTE. Allora lo svolgimento sarà comune ; la votazione poi sarà disgiunta.

PETRUCELLI. Io accennerò piuttosto che svolgere i progetti di legge che ebbi l'onore di farvi presentare onde accedere al desiderio dell'onorevole presidente, che mi ha domandato anche oggi di essere breve, e sarò brevissimo. Ed innanzitutto ho il dovere di dire che, quantunque queste leggi fossero state presentate quasi in risposta all'indirizzo dell'episcopato al papa, tuttavia esse non sono leggi di collera. La collera è una passione clericale, ed io la lascio in libero beneficio ai sacripanti dell'*Armonia*. Le leggi che io mi accingo a svolgere sono leggi che intendono all'emancipazione del basso clero. Io che ho preso a scopo di mia vita di difendere sempre e dovunque i diritti dei proletari non poteva obbliare i diritti dei proletari della Chiesa.

Queste leggi mirano dunque ad emanciparlo dalla tirannia del capitale, dalla tirannia dell'ineguaglianza dinanzi alla legge, dalla tirannia della giurisdizione eccezionale del vescovo, ad emanciparlo infine dalla tirannia dell'istruzione forzata in quegli ergastoli vescovili che si chiamano seminari. Ma di questi ultimi non accenno che di volo, perchè non fu permessa la lettura del progetto che presentai.

Signori, la rivoluzione che ha fatto l'Italia ha profitato a parecchi, ha elevato il livello morale di tutti i cittadini; pel prete solo questa rivoluzione è stata matrigna. Lungi dal giovargli, questa rivoluzione ha aggravato il giogo sul collo del basso clero di tanto quanto l'odio contro l'Italia e contro la libertà incommensurabile che sentono i vescovi si è inacerbito.

Il basso clero è oggi ancora un arnese di sacristia, un ente teologico, che direi? qualche cosa di disprezzevole. Ebbene io intendo elevarlo, io intendo farne un uomo ed un cittadino. Considerandolo quindi sotto il punto di vista sociale e sotto il punto di vista politico, io do una famiglia, l'educazione comune con gli altri, la libertà professionale, l'eguaglianza innanzi al Codice civile dello Stato, il ricorso ai tribunali nazionali per le pene disciplinari e regolamentari della sua professione, la libertà individuale nei limiti delle leggi dello Stato.

Ecco le leggi che io ebbi l'onore di presentare.

Legge prima:

« *Articolo unico.* La condizione sociale di un cittadino italiano, qualunque essa sia, non turba il pieno conseguimento degli effetti civili del matrimonio civilmente contratto. »

La seconda legge è la seguente :

« Art. 1. I vescovi non possono pronunziare condanne ecclesiastiche prima di averne data comunicazione, con esposizione dei motivi, al presidente del tribunale civile più vicino alla diocesi.

« Art. 2. Sono proibite le pene ecclesiastiche che producono per conseguenza lesioni materiali o economiche.

« Art. 3. Le lesioni materiali o economiche constatate per sentenza di tribunale hanno diritto d'indennità sulle rendite delle meuse vescovili.

« Art. 4. Il ricorso al Consiglio di Stato di ambe le parti per giudizio definitivo è di diritto. »

A questa legge io ne avevo aggiunta una terza, colla quale domandavo l'abolizione dei seminari e l'abolizione della costituzione del patrimonio civile, l'età di 24 anni per incardinarsi nella Chiesa definitivamente, ed un diploma delle facoltà teologiche prima di ottenere l'ordinazione *in sacris*, con pena di cinque anni di prigionia e 5000 lire d'ammenda al vescovo che, mirando ad un martirio a buon mercato, violasse le disposizioni di questa legge. Gli uffici non l'hanno accolta, ma io mi propongo di ripresentarla alla prossima Sessione, quando avrò l'onore altresì, se il guardasigilli non mi precede, di presentarvi la legge sulla costituzione civile del clero italiano.

Il concetto che informava queste tre leggi era uno, era uno lo scopo, e tutte e tre tendevano al medesimo intendimento. Io prendevo il prete, o, per meglio dire, il giovane che s'incammina alla carriera ecclesiastica, lo prendevo alla soglia di questa carriera, al seminario.

Io non dirò oggi che cosa sia un seminario, riserbandomi questa terribile monografia a suo tempo. Soggiungo solo che, quando la dipintura di questa bolgia episcopale avrà luogo, voi crederete che io voglia appiccicare una pagina ai *Miserabili* di Victor Ugo, questo poema titanico che si direbbe l'inferno concepito da Michelangelo e ispirato da Dio.

Ora accenno solo che il seminario è un attentato al sistema di pubblica istruzione da noi per la forza delle cose adottato, respingendo il principio della libertà nel pubblico insegnamento, aggiornato a quando il clero avrà cessato di essere il nemico più implacabile dell'Italia e della libertà.

Io non accennerò neppure alla costituzione del patrimonio civile. Esso viola il principio cardinale della scienza sociale, quale si è quello della libertà delle professioni. Oggi noi non siamo più ai tempi delle maestranze e delle arti, quando queste si restringevano in una cerchia, in una compagnia; oggi ogni uomo può disporre a sua volontà della sua libertà, e scegliere la carriera che meglio gli piace.

Ora io non comprendo perchè quest'eccezione debbasi fare unicamente pel prete, quando le altre professioni sono libere.

Il sacerdozio, signori, è una professione sociale come qualunque altra, come il medico, come l'avvocato, come il flebotomo; e per conseguenza, se voi non avete diritto di domandare a costoro che abbiano una certa fortuna per addirsi a questi mestieri, a queste carriere, non avete neppure diritto per domandarlo al sacerdote. Egli, a suo rischio e pericolo, si mette in questa carriera, e quando vedrà che in essa non potrebbe trovare mezzo di vita, la rinunzierà, o non vi si metterà, dovendo appigliarsi ad esse all'età di 24 anni, vale a dire nella pienezza del suo giudizio e della sua coscienza.

Ed io domandava altresì l'età di 24 anni, perchè a nessuno dei cittadini dello Stato è permesso di non pagare il debito della coscrizione.

Ora, nel sistema attuale, i seminaristi ordinati *in sacris*, credo, sono esclusi dalla coscrizione.

Vengo ora alle leggi che ho proposto.

Io trovo il prete, appena ricevuti gli ordini sacri, sotto la mano dell'episcopato. Voi sapete, o signori, che i padri della Chiesa, San Paolo, per esempio, Santo Agostino, San Gerolamo, San Cipriano, San Giovanni Grisostomo, hanno portato giudizio che il prete ed il vescovo sono eguali. Ma la Chiesa di Roma non ha creduto così: essa ha pensato di essere più autorevole dei santi padri. Questo però non ci riguarda. Ciò che ci riguarda, o signori, è questo: che questo cittadino funzionario, chiamato prete, non debba perdere alcuno dei diritti che hanno tutti i cittadini. Il prete può commettere due ordini di mancanze: il delitto ed il peccato. Il delitto, qualunque sia la sua natura, è soggetto alle leggi dello Stato, al Codice penale, ai regolamenti di polizia. Il peccato poi è di natura tutta morale. Quando io apprendeva il catechismo, mi dicevano che Iddio lo puniva del purgatorio e dell'inferno; i vescovi pare che non sieno del medesimo avviso, e trovano che, al di sopra di Dio, è bene se ne facciano essi giudici. Ma ciò neppure ci riguarda. Fintantochè il vescovo si limita a fulminare delle punizioni morali a colpe morali, esso è libero. Ordini al prete discipline, cilizi, digiuni, breviari, litanie quanto egli vuole, noi non abbiamo diritto d'intervenire, d'interporci. Ma quando il vescovo dà punizioni di natura che producano lesioni materiali, allora il prete riprende i suoi diritti di cittadino, ed ha diritto d'invocare la protezione della legge comune, e noi abbiamo il dovere di accordargliela. Come si può restare impassibili, per esempio, innanzi a questo fatto che io leggeva ultimamente in un giornale, dell'eccellentissimo vescovo di Brescia: il vescovo di Brescia facendo seguito all'accennata circolare ai parroci che si fossero presentati alla celebrazione della festa nazionale, con decreto 13 corrente infligge la minacciata pena al reverendo don Giacomo Zanelli, arciprete e parroco di Virle. Di quel documento abbastanza curioso vi leggo il presente brano:

« In pendenza delle altre misure (è il vescovo che scrive), in pendenza delle altre misure di salutare rigore che la notoria e scandalosa disobbedienza del reverendo Zanelli mostrerà necessarie, noi lo priviamo di ogni facoltà, giurisdizione, ecc., di vicario foraneo, da lui avuta fin qui, e lo dichiariamo spogliato di ogni ufficio, di qualsiasi facoltà, titolo ed onore ad esso inerenti. »

Quest'eccellente patriota, ed io me ne appello al mio onorevole amico Zanardelli, fu spogliato di ogni sua dignità, e questo era nell'arbitrio del vescovo; ma vi è di più, o signori, egli è stato spogliato dell'istromento di lavoro che gli dava la vita, vale a dire della messa. (*ilarità e bisbiglio*)

Il prete, o signori, è un produttore come ogni altro, egli produce messe, responsori, litanie ed altre cose come il calzolaio produce scarpe, il sarto produce abiti. (*Mormorio*)

Signori, fintantochè questo parroco è stato degradato, calunniato verso i suoi parrocchiani, offeso, oltraggiato, io non fo appunto al vescovo. Ciò però di cui gli fo appunto, ciò che io non posso e le leggi non debbono permettere, gli è che questo galantuomo si trovi condannato dalla vigilia all'indomani a morire di fame.

Io quindi domando, o signori, colla legge che ho avuto l'onore di presentarvi, domando che ogniqualvolta un vescovo infligge una sentenza di questa natura, sia dessa sottoposta alle censure, alle regole seguenti.

Innanzitutto il vescovo non può condannare, senza prima dare per iscritto la sentenza. I canoni dicono: *Quisquis excommunicat (vi domado perdono del latino) excommunicationem in scriptis proferat, et causam excommunicationis expresse conscribat, propter quam excommunicatio proferatur.*

E soggiungono che, se questa sentenza non è data per iscritto: *Si quis iudicium huiusmodi constitutionis temerarius extiterit violator, per mens'm unum ab ingresso ecclesiae et divinis officiis noverit se suspensum*, vale a dire che il vescovo di Brescia è sospeso.

C'è di più. Le sentenze dei vescovi non solo non sono motivate, non solo non sono comunicate ai condannati, ma non sono neppure comunicate all'autorità civile.

Ora, per i medesimi canoni abbiamo che le sentenze le quali sono pronunziate dai vescovi, e che portano, come io diceva, una lesione materiale, debbano essere presentate ai tribunali ordinari.

San Gerolamo dice: *Regum officium est proprium facere iudicium et iustitiam et liberare de manu calumniatoris vi oppressum.*

La quale sentenza, riguardando la potestà regia o laicale, è iscritta nel corpo canonico di Graziano.

Ora io domando che la sentenza la quale pronuncia il vescovo sia comunicata prima al condannato, poscia al presidente del tribunale civile. Se il presidente del tribunale civile riconosce la ragionevolezza della condanna, essa ha effetto; se la respinge, il vescovo ha ricorso al Consiglio di Stato per farla sanzionare.

Questa sentenza poi, comunicata al condannato, ove la trovi ingiusta, egli ha ricorso, e contro al vescovo che l'ha emanata, e contro il presidente del tribunale che l'ha autorizzata, allo stesso Consiglio di Stato.

Voi vedete, o signori, che in questo modo vi sono garanzie per tutti e rispetto, perfino indebito, verso l'autocrazia episcopale. Ma, d'altra banda, voi comprenderete che, tal quale le cose vanno oggi non possono continuare ad andare, e che noi non possiamo lasciare una parte dei cittadini alla mercè del volere irresponsabile di un uomo, il quale non giudica che secondo gli istinti, secondo gli impulsi della propria coscienza, soprattutto quando le pene che egli fulmina portino frutti disastrosi nell'esistenza stessa del condannato.

Eccolo dunque questo giovane a ventiquattro anni, con lo spirito colto per l'educazione che non avrà ricevuta nei seminari che io chiudo, come i bagni dell'intelligenza, provveduto di un istrumento da lavoro per guadagnare il suo pane della vita, eccolo in faccia alla

società. Come la società l'accoglie? Con un rifiuto, con un rifiuto sacrilego, quello della famiglia, che è concesso perfino alle bestie, col rifiuto di un focolaio domestico. Il prete è solo, è isolato, e, *vae solo! quia si ceciderit non est qui relevet illum!* Così irremissibilmente condannato, il prete si trova quindi in presenza di una triplice sventura: o di darsi a vizi mostruosi, o di dirsi al concubinaggio, o di attentare all'onore delle famiglie altrui.

Voi incontrate sovente, o signori, dei preti vecchi a trenta anni, curvi, le guance estenuate, gli occhi invecchiti quasi idioti, cadenti per isfinimento... ebbene, costoro non invecchiarono per istudio sui libri, non sono precocemente caduchi per ascetismo. Dei vizi infami li logorano.

La *Gazette des tribunaux* dell'anno scorso ha registrate le sentenze di condanne contro circa due mila preti e frati colpiti di aver oltraggiato la pubblica morale sopra giovanetti e givinette al di sotto dell'età pubere. E sopra tutti colpevoli di questi reati, sono stati confessori, istitutori e gl'ignorantelli.

Di più, signori, voi vi ricorderete il famoso processo fatto dall'inquisizione, nella metà del secolo scorso, in Ispagna, a Valladolid, contro la famosa madre Agueda.

Questa religiosa aveva fatto miracoli per venti anni. Di un tratto l'inquisizione scopre e svela che dessa è colpevole di moltissimi aborti, e che nel convento cui dessa dirige si erano commessi venti aborti e trenta infanticidi!

Vi ricorderete inoltre le lettere pubblicate due anni fa da alcune monache delle provincie napoletane che erano in relazione con vescovi, canonici, zoccolanti e gendarmi.

Queste lettere erotiche farebbero arrossire l'Aretino.

Dunque, o signori, voi vedete il pericolo che vi ha di lasciare questi uomini, in una età in cui la natura ha le sue esigenze, soli, esposti a tutte le tentazioni, ebbri di tutte le passioni.

Quindi io ho domandato per loro il matrimonio civile. Io so che questo deve essere forse un articolo del Codice, il quale Dio sa quando ci sarà presentato: vi domando perciò per il momento che la condizione dell'uomo, qualunque essa sia, il quale si presenta dinanzi al funzionario pubblico per contrarre il matrimonio civile, non sia una cagione dirimente a che esso matrimonio non abbia i suoi effetti civili. Nello stato attuale si offende la morale, si autorizza indirettamente il concubinaggio, e la pena di questa tolleranza del matrimonio su chi ricade? Sulla donna, la quale per debolezza soccombe; sui figli, i quali innocenti vennero alla luce.

Signori, vi prego di considerare la condizione che la società fa ai preti, che le istituzioni civili fanno a uomini, cui la natura non trattò da matrigna.

Mi direte: vi è il diritto canonico, vi sono i concordati.

Vi ricordo, signori, che i concordati più non esistono, avendo noi sconosciuto l'autorità di colui che aveva il diritto di bisticciare questa specie di trattati di Vienna. Inoltre lo Statuto ha abolito il diritto canonico. Quando

lo Statuto sanziona che ognuno è libero della sua persona, che i tribunali eccezionali sono proibiti, che ciascuno può prendere la professione che meglio a lui piace, che tutti sono eguali innanzi alla legge, non vi è diritto canonico al mondo che possa venir dire allo Statuto: tu hai mentito; quindi, nè la giustizia, nè la morale, nè il diritto canonico stanno in favore delle curie vescovili e delle aberrazioni ecclesiastiche del celibato. Dico inoltre che la Camera essa stessa non è ancora sicura intorno a questo principio del matrimonio dei preti. San Paolo ha detto: *melius est nubere quam uri*.

Voi sapete, signori, che gli Apostoli erano ammogliati, e quelli che non erano ammogliati erano concubinari, e chiamavano le loro donne *sorelle*; voi sapete che al v secolo quasi tutti gli ecclesiastici avevano moglie, e che non fu che al Concilio di Nicea che il canone del celibato fu sanzionato. Voi sapete che il Concilio di Gangres in Paflagonia, sotto Costanzo, condannava un vescovo che dubitava della purità del matrimonio. Voi sapete che San Geronimo dice che parecchi vescovi cattolici, dividendo l'avviso di Vigilanzio, non ordinavano diaconi che gli uomini ammogliati, e non li ordinavano preti se non quando erano padri, o le loro mogli si trovavano incinte, limitandosi il buon santo a far voto: *ducant pontifices Christi uxores virgines!* Socrate, storico del v secolo, racconta che parecchi vescovi, dopo essere entrati in funzione, avevano avuti figli riconosciuti legittimi per le leggi civili ed ecclesiastiche. Voi sapete che papa Innocenzo I lamenta che i vescovi del suo tempo non solo erano ammogliati, ma erano bigami; che papa Pio II difese il principio del matrimonio nel Concilio di Basilea, all'elezione di Felice V, che era stato ammogliato ed era il duca di Savoia Amedeo. Voi sapete inoltre che questo principio fu anche approvato da papa Eugenio IV al Concilio di Firenze, quando riconciliò i Greci con i Latini, e che Paolo III, il famoso Farnese, era padre di quel Pier Luigi Farnese duca di Parma, che si diletta a fare quel bel giuoco al vescovo di Fano che tutte le storie raccontano.

Quanto al Concilio di Tours infine esso raccomanda ai vescovi i quali *non habent episcopam*, non hanno una vescovessa, di non farsi seguire da una turba di cantoniere. Ed il Concilio di Auxem si limita a domandare che vi fosse semplicemente una separazione di letto tra il sacerdote e la sua donna. Per ultimo, onde non asfissiarvi sotto un maggior numero di citazioni, avvegnachè scansi il greco ed il latino, ricorderò, quanto alle concubine degli ecclesiastici, che i vescovi non solo non le proibivano, ma Claudio d'Espance, teologo cattolico, racconta che i vescovi si facevano pagare dai preti un diritto annuo per averne una ed anche per non averne alcuna, ed Agrippa ricorda di un vescovo dei tempi suoi, il quale si faceva pagare 11,000 scudi di rendita all'anno, ed uno scudo a testa permettendo ai preti di avere una concubina, e si faceva inoltre, soggiunge Agrippa, un reddito strabocchevole, permettendo alle mogli di cui i mariti erano assenti di avere degli amanti senza passare per adultere. (*Ilarità*)

I cardinali De Bellai e di Chatillon nella metà del xvi secolo erano ammogliati. Ed i preti al tempo della Lega pagavano in Francia un diritto per non dare alloggio in casa loro ai militari che deboseiavano le loro ganze. Questa è la morale, signori, della Chiesa cattolica.

Dunque, o signori, in nome della morale, in nome della giustizia, pei precedenti storici, per l'incertezza stessa della Chiesa sopra di questo principio, io vi prego di non respingere la legge che vi ho proposto. Io vi ricordo un fatto, un giudizio avvenuto nella settimana scorsa in Francia. Dinanzi ad un tribunale si presentava una donna che aveva sposato un prete, e domandava la separazione; il tribunale ha condannato la donna alle spese e non si è pronunziato sul matrimonio.

Conchiudo: le leggi che io vi propongo hanno per iscopo l'emancipazione di questo lebbroso della società, il prete. Finora voi avete trovato nemico inconciliabile l'alto clero, e la statistica presentata dall'onorevole guardasigilli al Senato, vale a dire che sopra sessantacinque vescovi delle provincie meridionali cinquantaquattro sono messi al bando della legge, deve essere molto eloquente per voi.

Finora il basso clero è ancora titubante; una parte aspira ancora verso di noi ed invoca la nostra protezione; non gliela rifiutiamo.

Vi sono 500 mila Italiani che non domandano meglio che di essere Italiani e che con un rispetto iniquo di precedenti e di leggi canoniche, con un'indifferenza empia noi respingiamo nel campo straniero, quello dei vescovi e di Roma.

La libera Chiesa in libero Stato, questo *bon mot* del conte di Cavour, di cui vi siete fatto un assioma politico, non può essere realizzato altrimenti, signori, che in questo modo: riducendo cioè la funzione ecclesiastica nella società come qualunque altra funzione nella società stessa, come il medico, l'avvocato, l'ingegnere. Ora come il *bâtonnier de l'ordre* nell'ordine degli avvocati, come il protomedico nell'ordine dei medici non cangiano nulla, non violano in nulla la libertà dello Stato e non ne sono violentati, sia così del vescovo nella gerarchia ecclesiastica.

Gli avvocati sono liberi nello Stato, i medici sono liberi, compiendo ciascuno la propria evoluzione, nella sua sfera, collateralmente agli altri; sia altrettanto dei preti. L'eguaglianza è la libertà.

Fintantochè, nello stato in cui siamo, noi possiamo mettere a favor nostro o contro di noi una tanta massa di cittadini influentissimi, non dobbiam esitare a dar loro... privilegi? No! a dar loro ciò che tutti abbiamo, la libertà individuale e l'eguaglianza dinanzi alla legge! In questo modo, signori, noi possiamo vincere compiutamente i cospiratori di Roma. Togliamo al papa il clero. Un generale senza soldati non è neppure un caporale! Ed in tal guisa noi abbiamo con noi l'anima della nazione, come ora ne abbiamo il cuore e la mente, ed in tal modo il papa gitterà davvero anch'esso il disperato grido di Kosciowski: *finis Romæ!*

**DISCUSSIONE SULLA PRIMA PROPOSTA
DEL DEPUTATO PETRUCELLI.**

(Matrimonio civile.)

PRESIDENTE. Due sono le proposte del deputato Petruccelli; per conseguenza si debbono trattare separatamente.

Comincerò dalla prima, la quale è del seguente tenore:

« La condizione sociale di un cittadino italiano, qualunque essa sia, non turba il pieno conseguimento degli effetti civili del matrimonio civilmente legale. »

È questa la proposta sulla quale vuol parlare il deputato Zanardelli?

ZANARDELLI. No: intendo di parlare sull'altra.

PRESIDENTE. Si tratta ora di vedere se la Camera intenda di prendere in considerazione questa proposta di legge.

CONFORTI, ministro di grazia e giustizia e culti. Io non posso assolutamente consentire all'ammissione di questo progetto del deputato Petruccelli.

BROFFERIO. Domando la parola.

CONFORTI, ministro di grazia e giustizia e culti. Certamente questa proposta di legge non può essere presa in considerazione, perchè rovescierebbe alcuni principii, dai quali noi non possiamo assolutamente prescindere.

PETRUCELLI. Tanto peggio.

SINEO. Domando la parola.

CONFORTI, ministro di grazia e giustizia e culti. D'altra parte, di che si tratta? Si tratta del matrimonio civile.

Io dissi in altra tornata, rispondendo alle interpellanze intorno alla unificazione legislativa, che nel riaprirsi della prossima Sessione legislativa avrei sostenuto il progetto del Codice civile dell'onorevole Miglietti con alcune modificazioni. Trattandosi di una materia, la quale è compresa nel progetto del Codice civile, il voler fare una proposta speciale non sarebbe opportuno. Per conseguenza io mi oppongo decisamente a che questo progetto venga preso in considerazione.

BROFFERIO. Duolmi che il signor guardasigilli non voglia accogliere le proposte del deputato Petruccelli.

CONFORTI, ministro di grazia e giustizia e culti. Si tratta della prima.

BROFFERIO. Sia pure, tanto la prima che la seconda hanno fondamento sulle stesse necessità politiche e sociali, necessità confessate sempre e non accettate mai.

Dice il signor guardasigilli che la proposta dell'onorevole Petruccelli non è corrispondente ai principii da lui professati.

Duolmene altamente, perchè i principii svolti dal deputato Petruccelli sono quelli di tutti i liberali italiani, quelli che da molti anni furono proclamati in questa Camera, quelli che debbono condurci all'eguaglianza dei diritti, quelli che debbono esserci scorta alla finale risoluzione del grande problema dell'unità italiana. E quando mi tocca udire il signor guardasigilli a dichia-

1^a TORNATA DEL 18 LUGLIO

rare che questi principii non sono i suoi, per verità io mi sento grandemente sgomentato.

Egli ci vorrebbe tranquillare affermando che al matrimonio civile si provvederà nel Codice civile, cui stiamo da tanti anni attendendo, e che con molte altre cose non capita mai. È antica scuola ministeriale codesta. Ogni volta che in questa Camera si va facendo qualche proposta di libertà, di eguaglianza dettata dall'urgenza delle circostanze, riconosciuta giusta e necessaria da tutti, vediamo sorgere qualche ministro, particolarmente il ministro di grazia e giustizia, il quale ci intona questo notissimo salmo: non dubitino, signori, a questo provvederemo nel Codice che stiamo preparando; porrem freno con una legge, rimedieremo con un decreto, e la legge, e il Codice, e il decreto si perdono nelle bolgie del sempiterno oblio. Questi mezzi termini per impedire che il paese abbia una volta le leggi in cui si concretino i grandi principii politici, filosofici e religiosi che sono la base della nostra rigenerazione, io li conosco da antico; e quando li vedo destramente praticati dall'onorevole Conforti io me ne sgomento non meno che del ripetere che si fa, non esser questi i principii del Ministero.

Signori, quando negli scorsi giorni si discuteva la legge sulle diserzioni militari per proteggere la illegalità di alcune violenti disposizioni, si protestava che ciò era necessario per disperdere i maneggi della setta tenebrosa, per reprimere la nera falange, tutte belle frasi e non altro; perchè quando queste dichiarazioni vogliono pure tradurre in atto, allora le frasi sono sempre frasi ed i fatti non diventano mai fatti. Signori, noi abbiamo la Corte di Roma, abbiamo tutto il clero contro di noi; e mentre ci sarebbe facile di averne una parte a favor nostro, una parte numerosa e importante, noi non ce ne diamo cura e permettiamo che i più onesti, perchè meno pingui ecclesiastici, siano vittima dei cupi raggiri dei vescovi e degli arcivescovi.

In qualità d'avvocato, o signori, mi accade molte volte nell'anno di ricevere nel mio studio poveri parroci, poveri sacerdoti, i quali sono tribolati dai vescovi che loro tolgono il pane, sospendendoli dai divini uffici con una specie di processo che fa schifo, il quale si chiama *ex informata conscientia*. E perchè? Perchè questi poveri parroci sono amici del Governo, amici della causa italiana, insomma amici nostri: e che facciamo noi per sostenerli? Nulla, e i ministri che fanno? Nulla. Il potere confessa di essere disarmato, e al solito si lava le mani.

Questi parroci, questi sacerdoti, vedendo che noi non li proteggiamo, ci volgono le spalle e tornaio sospirando ai loro vescovi, i quali non stanno come noi colle mani alla cintola, non esitano, non indugiano, non dubitano, ma processano, condannano e puniscono. Di qui la loro terribile potenza! E noi che potremmo avere, come diceva l'onorevole Petruccelli, 500 mila cittadini che non attendono altro che di militare per la nostra causa, che di stare coll'unità d'Italia, noi li lasciamo opprimere dai nemici loro, dai nemici nostri.

Che il guardasigilli voglia continuare beatamente per la via sin qui battuta non me ne posso rallegrare; per la terza volta mi dichiaro sgomentato dalle massime che ha oggi manifestate, e quanto a me, non potendo far meglio, prenderò in considerazione le proposte del mio amico Petruccelli. (Bravo! a sinistra)

MICHELINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al ministro guardasigilli.

CONFORTI, ministro di grazia e giustizia e culti. In verità, io non avrei creduto che l'onorevole Brofferio, allorchando è sorto a parlare, avesse confuse due cose le quali non si possono confondere.

Il deputato Petruccelli presenta due progetti di legge, l'uno riguarda il matrimonio civile, l'altro riguarda un progetto di legge...

CRISPI. Domando la parola.

CONFORTI, ministro di grazia e giustizia e culti... diretto a frenare l'esorbitanza dell'alto clero.

BROFFERIO. Domando la parola.

BOGGIO. Domando la parola.

CONFORTI, ministro di grazia e giustizia e culti. Per ciò che riguarda il primo progetto, io dissi di oppormi a che esso venga preso in considerazione. Certamente gli onorevoli deputati riconoscono che non sia possibile confondere due argomenti, i quali sono stati e debbono essere divisi.

Dico di più, che quantunque siasi promesso alcune volte di presentare un progetto di legge intorno al matrimonio civile, questa promessa io non l'ho mai fatta; la fecero altri, e se non l'hanno mantenuta, ciò è derivato dalla forza delle cose dagli avvenimenti straordinari i quali sono seguiti.

Il Parlamento subalpino ed i ministri che si sono succeduti hanno fatto troppo grandi cose. Nel periodo di pochi anni sorse quest'Italia da tanti secoli oppressa e divisa.

Dico ancora che il matrimonio civile di cui parla l'onorevole Brofferio si trova nel progetto di legge che io dico di dover presentare alla Camera.

Per quanto riguarda l'altra proposta della quale egli ha discorso, io debbo fare le mie schiette dichiarazioni.

Noi non possiamo dubitare che il basso clero si trovi in condizioni molto difficili, perchè si trova tra due fuochi; egli deve ubbidire alla legge, ed ha continuamente sospesa contro di sè la spada per parte dell'alto clero.

Io ho voluto seriamente ponderare se fosse possibile di proporre un progetto, il quale infrenasse le esorbitanze dell'alto clero, che si è chiarito ostile, tenacemente ostile all'Italia; questo progetto è quasi compiuto, e di qui a pochi giorni lo presenterò alla Camera. Certamente io non posso essere tacciato di essere tenero delle clericali esorbitanze. Dacchè io sono al Ministero ho fatto quanto era in me per rintuzzarle; ho fatto ancora il possibile per difendere il basso clero, il quale è tuttogiorno bersagliato dall'episcopato, e, secondo le mie forze, gli ho porto aiuto e sollievo.

SANGUINETTI. Domando la parola.

CONFORTI, *ministro di grazia e giustizia e culti*. Le stesse dichiarazioni del deputato Ricciardi che certamente ha opinioni molto avanzate, mi hanno in questa Camera reso giustizia.

Io quindi, ripeto, non posso acconsentire a che sia preso in considerazione il primo progetto di legge presentato dall'onorevole Petruccelli; riguardo al secondo, riservo le mie osservazioni allorchando se ne farà la lettura.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Sineo, ma lo prego di restringersi al primo solo di questi progetti di legge, perchè altrimenti, confondendo le due cose, la discussione procederebbe troppo diffusamente.

Rileggo di nuovo l'articolo del primo progetto di legge:

« La condizione sociale di un cittadino italiano, qualunque essa sia, non turba il pieno conseguimento degli effetti civili nel matrimonio civilmente legale. »

RATTAZZI, *presidente del Consiglio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il presidente del Consiglio ha la parola.

RATTAZZI, *presidente del Consiglio*. Vorrei fare solo un'avvertenza all'onorevole Petruccelli, ed è che quando anche venisse approvata la sua proposta, egli non raggiungerebbe il suo intento, se non la si estende ad una misura molto più radicale, misura che verrà adottata quando si voterà la legge sul matrimonio civile.

PETRUCCELLI. Ma non c'è il principio.

PRESIDENTE. Ella non ha la parola.

RATTAZZI, *presidente del Consiglio*. Che cosa vorrebbe? Vorrebbe introdurre nella legge del matrimonio una modificazione in forza della quale fosse fatta facoltà a tutti indistintamente i cittadini a poter contrarre matrimonio, e così verrebbe indirettamente anche a riconoscere il diritto che hanno i sacerdoti, od almeno quelli che sono insigniti degli ordini sacri, a contrarre matrimonio? Ma a che può mai servire l'introdurre con questa legge speciale nella nostra legislazione una disposizione di tal natura, se nel tempo stesso non si sottrae all'autorità ecclesiastica la materia matrimoniale, se si lascia che essa sola possa permettere ed autorizzare il matrimonio?

Ciò non serve a nulla, perchè questi sacerdoti, i quali avranno, in forza di una disposizione speciale, la facoltà di contrarre matrimonio, se andranno per contrarre matrimonio non lo potranno contrarre, poichè la Chiesa non lo permette.

Io qui non approvo certamente il matrimonio ecclesiastico, poichè sto pel matrimonio civile, ma cito le cose come sono attualmente, e dico che, ciò stante, i sacerdoti non potrebbero valersi di questa facoltà di contrarre matrimonio, il che prova che la proposta, quale è formulata, non può essere presa in considerazione.

Onde questa proposta possa condurre ad un pratico risultato è necessario mettere la mano un po' più nella radice; è necessario distrurre interamente la legisla-

zione attuale sul matrimonio ed introdurre il matrimonio civile.

Ora è ciò appunto che il Ministero, il quale l'ha già proposto altra volta, intende di proporre colla presentazione del Codice civile; ed allora l'onorevole Petruccelli, venendo in discussione la parte che concerne il matrimonio civile, potrà proporre che debba essere tolto dagli impedimenti dirimenti l'ostacolo derivante dagli ordini sacri, e con ciò verrebbe ad ottenere il suo intento; ma, ripeto, voler limitare la proposta a questa sola disposizione è un volere, mi permetta di dirlo, fabbricare sull'arena senza speranza di conseguire alcun risultamento.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Sineo.

La prego di attenersi strettamente a questo progetto.

SINEO. Io voto per la presa in considerazione della proposta dell'onorevole Petruccelli. Nè mi muove l'obiezione in ultimo luogo fatta dall'onorevole presidente del Consiglio.

Non è vero che la proposta dell'onorevole Petruccelli non basti, anche isolata, per conseguire lo scopo che ci proponiamo. Egli è vero che al matrimonio civile, nello stato attuale della nostra legislazione, vi sono ostacoli di fondo e ostacoli di forma. Vi sono anomalie di diritto e anomalie di giurisdizione. Bisogna togliere tutte queste anomalie, bisogna provvedere alla forma come al fondo. La proposta dell'onorevole Petruccelli provvede al fondo, lasciando che si provveda ulteriormente alle forme secondo i bisogni delle varie provincie.

Il deputato Petruccelli vi propone di dichiarare un principio, il quale tende ad abrogare una disposizione eccezionale che pur troppo si trova vigente, credo, attualmente in tutta Italia. Questa disposizione eccezionale è contraria allo Statuto che proclama l'eguaglianza fra tutti i cittadini.

L'onorevole Petruccelli vi propone appunto di pareggiare i ministri dei culti agli altri cittadini nel diritto che hanno davanti la legge civile di contrarre matrimonio. L'onorevole guardasigilli teme che l'applicazione di questo principio trovi un ostacolo insuperabile nelle decisioni dei tribunali ecclesiastici.

Rispondo in primo luogo che se un tribunale ecclesiastico avesse la tracotanza di giudicare contro le leggi dello Stato, il signor guardasigilli, il quale dice che intende di far rispettare le leggi dello Stato, debbe conoscere come il nostro diritto pubblico provveda in questa materia.

Rispondo in secondo luogo che dovrebbe essere cura del signor guardasigilli di promuovere, senza ulteriore ritardo, l'abolizione della giurisdizione ecclesiastica nelle cause matrimoniali nelle provincie in cui essa è in vigore.

In verità l'esistenza sola in queste provincie subalpine di tribunale eccezionale che tuttora sussiste a malgrado lo spirito del nostro Statuto, è per noi una macchia deplorabile, è un fatto contro il quale protesta il monumento eretto sopra una delle piazze di questa città per celebrare l'abolizione del foro ecclesiastico.

1^a TORNATA DEL 18 LUGLIO

Rispondo in terzo luogo che, per buona ventura di alcune provincie, il foro ecclesiastico per le materie matrimoniali non è in vigore in tutto il regno. In Lombardia, a cagion d'esempio, la proposta dell'onorevole Petruccelli non troverà nessun ostacolo, neppure di forma.

Sarebbe poi da lamentarsi che la Camera si persuadesse doversi differire di attuare il principio dell'uguaglianza dei cittadini nella materia del matrimonio sino alla promulgazione di un nuovo Codice civile. Io credo molto difficile che si possa fare d'un tratto un Codice civile con le forme parlamentari.

Voi non ignorate, signori, che il Codice che servi di modello a quasi tutti i Codici d'Europa non fu fatto di un tratto, fu fatto in Francia con un lavoro di 14 anni per mezzo di altrettante leggi quante sono le materie nelle quali esso è diviso.

PRESIDENTE. La prego di attenersi strettamente alla questione.

SINEO. Mi attengo strettamente alla questione quando dimostro come la speranza del guardasigilli di provvedere con un Codice civile non debbe trattenerci dall'accogliere sin d'ora la proposta Petruccelli, la quale tende a far sì che lo Statuto sia una verità anche in questa parte.

Noi quindi dobbiamo prenderla in considerazione, riserbando a provvedere largamente quando potremo.

CONFORTI, ministro di grazia e giustizia e culti. Domando la parola per una semplice dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha la parola. Prego i signori deputati che sono nell'emiciclo a volersi recare al loro posto.

CONFORTI, ministro di grazia e giustizia e culti. Ho dichiarato che al riaprirsi della Sessione sarebbe presentato il progetto del Codice civile, ma poichè si dubita che, attesa la gran mole di un Codice intero, si possa ritardare la sua approvazione ed attuazione definitiva, io dichiaro che in principio della Sessione sarà presentato un progetto di legge sul matrimonio civile.

PETRUCCELLI. Prendo atto della dichiarazione formale che fa il ministro di presentare al principio della Sessione il progetto di legge sul matrimonio civile, e ritiro la mia proposta, ben inteso che in questo progetto non vi siano eccezioni.

CONFORTI, ministro di grazia e giustizia e culti. Proporrà allora tutti gli emendamenti che crederà opportuni.

SANGUINETTI. Signor presidente, favorisca di leggere il mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. La questione cui si riferiva il suo ordine del giorno più non esiste, poichè il deputato Petruccelli ha ritirato la sua proposta. Non dobbiamo quindi occuparci d'un tema che non ha più fondamento.

SANGUINETTI. Poichè il deputato Petruccelli ha ritirato la sua proposta di legge, vi sostituisco una proposta nuova.

Una voce. Per un altro giorno.

PRESIDENTE. Il deputato Petruccelli ha preso atto

della dichiarazione del ministro di grazia e giustizia di presentare un disegno di legge sul matrimonio civile. Quindi la proposta del deputato Sanguinetti non può più aver luogo per una doppia ragione, sia perchè il deputato Petruccelli ha ritirato la sua proposta, sia perchè l'onorevole ministro ha dichiarato di voler presentare in appresso un disegno di legge sul matrimonio civile.

PRESENTAZIONE DI RELAZIONI.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il deputato Baldacchini per la presentazione di una relazione.

BALDACCHINI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione intorno al disegno di legge presentato dal ministro della guerra intorno al doversi condonare un biennio ai militari ed impiegati militari dell'esercito del regno.

FABBRIZI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge relativo alla costruzione di un cantiere nel porto di Livorno.

PRESIDENTE. Saranno stampate e distribuite.

PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI LEGGE.

PRESIDENTE. Il ministro dell'interno ha facoltà di parlare per presentare un disegno di legge.

RATTAZZI, ministro per l'interno. Ho l'onore di presentare alla Camera un disegno di legge per quanto riguarda un assegno alla società dei tiri nazionali.

PRESIDENTE. Si dà atto all'onorevole ministro dell'interno della presentazione di questo disegno di legge che sarà stampato e distribuito.

CONFORTI, ministro di grazia e giustizia e culti. Ho l'onore di presentare alla Camera un disegno di legge approvato già dal Senato per l'affrancamento di canoni enfiteutici e livelli, censi, decime ed altre prestazioni territoriali.

PRESIDENTE. Si dà atto all'onorevole ministro di grazia e giustizia di questo disegno di legge che sarà stampato distribuito.

DISCUSSIONE E PRESA IN CONSIDERAZIONE DELLA SECONDA PROPOSTA DEL DEPUTATO PETRUCCELLI.

(Condanne ecclesiastiche.)

PRESIDENTE. Ora si passa alla seconda proposta del deputato Petruccelli che è già stata svolta, la quale è del seguente tenore:

« Art. 1. I vescovi non ponno pronunziare condanne ecclesiastiche prima di averne data comunicazione con

esposizione dei motivi al presidente del tribunale civile più vicino alla diocesi.

« Art. 2. Sono proibite le pene ecclesiastiche che producono, per conseguenza, lesioni materiali od economiche.

« Art. 3. Le lesioni materiali od economiche constatate per sentenza di tribunali hanno diritto d'indennità sulle rendite della mensa vescovile.

« Art. 4. Il ricorso al Consiglio di Stato, di ambe le parti, per giudizio definitivo, è di diritto. »

Il deputato Zanardelli ha facoltà di parlare.

ZANARDELLI. Io aveva ottenuto dalla Camera il permesso di rivolgere alcune interpellanze all'onorevole ministro di grazia e giustizia relativamente agli atti di persecuzione del vescovo di Brescia contro il clero liberale di quella diocesi.

Io non sapeva allora che prima del giorno fissato per quelle interpellanze dovesse svolgersi nella Camera la proposta di legge dell'onorevole Petruccelli; ma poichè una tale quistione è venuta in discussione prima delle mie interpellanze, e poichè il mio onorevole amico Petruccelli mi ha, per così dire, personalmente tratto in campo ad attestare alcuni dei fatti da lui accennati, perciò appunto quelle pochissime cose che io avrei dette interpellando il ministro le dirò iavece al presente per economia di tempo e per economia delle discussioni della Camera onde, cioè, in breve intervallo di tempo non ritorni due volte l'Assemblea a trattare il medesimo argomento.

CAMOZZI. Domando la parola.

ZANARDELLI. Cominciando dai fatti riguardo ai quali l'onorevole Petruccelli introduceva la mia testimonianza, invitandomi ad attestare intorno al patriottismo del parroco di Virle, io dirò con soddisfazione, dirò con alterezza per il clero lombardo, il quale continua animosamente le tradizioni del Grazioli e del Tassoli, morti intrepidamente pochi anni sono sulle forche austriache per causa politica (*Bravo!*); dirò, ripeto, che questo parroco di Virle è uno dei migliori sacerdoti che io abbia mai conosciuto, amico al suo paese e amico non della ventura (*Bemissimo!*); liberale, cioè, e patriota anche nei tempi in cui imperversava nel nostro paese la tirannide austriaca. Io mi ricordo che allorchè i volontari partivano a cento a cento per il libero Piemonte ad arruolarsi nelle file dell'esercito che doveva venire a liberarci, allorchè i patrioti ricorrevano alle più fidate persone onde ottenere l'obolo con cui mandare fin qui codesti giovani animosi, il parroco di Virle, benchè possieda un meschinissimo beneficio, tale da provvedere appena alle prime necessità della vita, vendè le più preziose memorie, le cose più care onde dare il suo tributo ai soldati, i quali dovevano accorrere sotto la bandiera di Goito e di Staffalo che era per ridiscendere in campo. (*Applausi*)

PISANELLI. Sia benedetto!

ZANARDELLI. Ora questo parroco fu uno dei primi colpiti dalle interdizioni del vescovo di Brescia. E infatti esso non avrebbe dal pergamo fatto echeggiare dottrine

contrarie alle patrie istituzioni, non avrebbe dai confessionali di sacrileghe Pasque insegnato ai nostri soldati lo spergiuro, additato loro le vie della diserzione, le vie del disonore, come suol fare il clero devoto e servo all'episcopato; imperocchè il ministro della guerra conoscerà benissimo che al tempo delle ultime feste pasquali scoppiò ad un tratto nell'esercito nostro un gran numero di diserzioni. Tale è l'influenza del clero reazionario sugli uomini riguardo ai quali esso può esercitare influenza.

Del resto, abbandonando quest'incidente, io dirò come la lotta più viva fra il vescovo ed il clero antinazionale da una parte ed il clero che si mostra fedele alla causa nazionale dall'altra, ebbe a verificarsi principalmente nell'occasione dell'anniversario della festa nazionale.

In quell'occasione il vescovo di Brescia proibì al suo clero ogni partecipazione al giubilo della nazione diramando la seguente circolare;

« Riguardo alla festa nazionale dobbiamo significare che il clero non deve in nessun modo concorrere a solennizzarla con funzioni o cerimonie sacre. »

Questa circolare destò una viva irritazione, fece uno strano contrasto anche per la circostanza che ora vi accennerò.

La provincia di Brescia comprende in sè paesi appartenenti a tre diocesi; la diocesi di Brescia, quella di Verona e quella di Mantova. Ebbene, i vescovi di Verona e di Mantova, soggetti all'Austria, autorizzarono espressamente la festa nazionale; il vescovo di Brescia che è protetto dalle nostre leggi, che vive su lauta mensa alimentata dai sudori del popolo italiano (*Bravo!*), il vescovo di Brescia, io dico, invece la proibì!

BRUNO. Domando la parola.

ZANARDELLI. Ciò che eccitò ancora maggiore meraviglia si fu che l'anno scorso questa festa nazionale era stata autorizzata nella stessa diocesi di Brescia, mentre non lo fu all'incontro quest'anno, per cui si vedeva nell'ordine dato dal vescovo una recrudescenza di reazione derivata probabilmente dal Congresso dei vescovi in Roma; imperocchè dal lato teologico, dal lato di questa scienza, la più immutabile di tutte, non si poteva capire come quello che non era un male l'anno scorso potesse divenire un male quest'anno.

Il vescovo in tale occasione, dopo avere diramata la circolare che vi riferii, vista l'irritazione che quella circolare aveva prodotto, partì dalla diocesi; che per quanto questi prelati assumano sovente la veste di martiri, il vescovo suddetto non seppe affrontare l'ira popolare, e, come dissi, se ne partì. Per tal modo esso si tolse eziandio ai parroci, i quali volevano fare a lui rimostranze affinché anche con suo beneplacito si facesse la festa nazionale, onde non suscitare deplorabili lotte nel popolo e screditare agli occhi del medesimo la religione. Ad ogni modo, giunto il giorno della festa nazionale, 70 parroci all'incirca della provincia di Brescia non vollero negare la propria partecipazione alle gioie della nazione, e fra il plauso del popolo riconoscente la festa fu celebrata anche con funzioni religiose.

1ª TORNATA DEL 18 LUGLIO

Ritornato poscia il vescovo dalla sua fuga, spicca una circolare in cui infligge parecchie pene ai parroci che avevano celebrato la festa per *rimediare* (dice egli nella circolare medesima) *per quanto possiamo allo scandalo da loro recato ai fedeli*.

Ora vedranno quei procuratori generali d'appello, a cui l'onorevole guardasigilli rivolse una circolare raccomandando loro di usare tutto il rigore possibile, vedranno se il dire che il celebrare la festa nazionale è uno scandalo, non sia un reato meritevole di pena.

E qui notate il carattere delle interdizioni inflitte dal vescovo; in ciò debbo rettificare alcune asserzioni del mio onorevole amico Petruccelli. Le penalità inflitte furono le seguenti: vennero tutti quei parroci sospesi dalla predicazione e dalle altre funzioni ecclesiastiche fuori della propria parrocchia, ed a quelli che avevano la giurisdizione di vicario foraneo essa fu tolta per darla ad altri ecclesiastici appartenenti al clero antinazionale. Perciò è evidente che la pena presenta esclusivamente il carattere di una vessazione politica, imperocchè se dal lato spirituale potessero essere ritenute le dottrine di quei parroci pericolose, doveva il vescovo prima sospenderli nella loro parrocchia, dove indubbiamente è assai maggiore la loro influenza; per cui ne viene che questa penalità riveste per la sua stessa natura un carattere di mera vessazione e di irosa vendetta.

Toccando poi delle conseguenze di tali vendette, noterò che alcuni di quei parroci ai quali era tolta questa giurisdizione di vicario foraneo non soffrivano veramente che l'umiliazione di vedersi, pel solo fatto di essere devoti al Governo ed alla patria, posposti ad altri, i quali sono invece invisibili alle popolazioni come i più sfacciatamente servili all'episcopato ed allo straniero; ma alcuni altri di coloro a cui venne interdetta fuori della propria parrocchia la celebrazione delle funzioni ecclesiastiche e la predicazione, venivano lesi gravemente nei loro interessi materiali. Imperocchè molti di essi trovandosi al possesso di benefici meschinissimi, i quali non arrivano alle lire 600, è chiaro che per campare anche miseramente la vita bisognava che essi esercitassero funzioni ecclesiastiche fuori della propria parrocchia; quindi, essendo tolta loro questa facoltà, è pur tolto ad essi assolutamente il modo di vivere anche nella più stretta indigenza.

Dietro l'atto del vescovo ond'io vi parlai, i parroci e i sacerdoti della Val Trompia, paese universalmente patriottico e fervido nell'idea nazionale, si radunarono nel paese di Tavernole e stesero un indirizzo al vescovo, indirizzo da essi firmato e pubblicato, in cui giustificavano con serene e nobili parole la loro condotta, affermarono le proprie convinzioni e il proprio diritto. Spira una tal verità da quest'indirizzo, spira quell'accento che viene da un'anima amareggiata, ma perseverante, e così fortemente vi spira, che io mi permetto di leggerne alcune linee:

« Ci si dica una volta, scrivono essi, ci si dica una volta nel nome di Dio perchè questa nostra patria in-

felice, sempre lacerata, derubata, calpestata da ladroni stranieri, non possa ringraziare Dio d'averla finalmente affrancata! Ci si dica il perchè questa nostra povera Italia, sempre fatta in pezzi da nemici interni ed esterni non possa e non debba ripetere da Dio il pensiero e l'attuazione della sua completa unità, essendo questo il requisito primo e più necessario di ogni famiglia e di ogni società in terra e nel Cielo! Ci si dica il perchè noi, sacerdoti e pastori, abbiamo a doverci opporre alle aspirazioni più unanimi, più sentite, più forti del nostro gregge, e chiudere loro in faccia le porte di quel tempio, al quale li chiamiamo ogni giorno, e del quale sostengono essi il decoro ed in cui hanno le loro cose più care! Ci si dica il perchè, finalmente, mentre la religione ci predica il dovere di ringraziare Dio di ogni evento, sia prospero, sia avverso, oggi alcuni vescovi ce ne dicono il contrario! »

E finiscono:

« Noi non sentiamo nulla da dover ritrattare, nulla da riparare innanzi a voi. Noi vi abbiamo disobbedito; ma questo è il solo dispiacere che sentiamo dentro di noi, e che ci era inevitabile. Noi non diamo nessun biasimo a chi dei nostri fratelli ha fatto altrimenti; noi difendiamo la nostra condotta, e finchè non sia fatta luce più chiara, restiamo pienamente tranquilli. »

A questo indirizzo del clero di Val Trompia vennero in seguito molte adesioni di parroci e sacerdoti di altre parti della provincia di Brescia.

Il vescovo allora nominò una Commissione d'inchiesta, e minaccia a questi parroci i più gravi anatemi.

Io ho troppa fede in quel patriottico clero per essere certo che, se gli anatemi arrivassero, esso risponderebbe come rispose il clero altamente nazionale di Venezia quando Paolo V gli lanciò l'interdetto, continuando a celebrare le sacre funzioni come se nulla fosse avvenuto; io ho fede che risponderebbero come rispose il clero di Parigi a non so qual papa: se tu vieni per scomunicarci, tu partirai scomunicato: *Si excommunicaturus veniet, excommunicatus abibit.* (Benissimo! — *Applausi dalle gallerie*)

PRESIDENTE. Avverto le tribune che sono vietati tutti i segni di approvazione e di disapprovazione.

ZANARDELLI. Ma frattanto un'irritazione gravissima si destò in quelle popolazioni. Io vidi uomini i più calmi, i più moderati, che pur mal si risolvevano a tenere in freno l'effervescenza popolare, la quale si dimostrava e contro il vescovo e contro quella parte del clero che ne segue ciecamente i dettati. Per ciò io credo che, se non fosse l'autorità medesima del clero liberale che li difende, potrebbero avvenire disordini gravi a turbare la tranquillità pubblica, a minacciare l'incolumità stessa dei preti più invisibili; è quindi il clero liberale che serve di egida, di scudo ai suoi stessi persecutori.

Per tali ragioni i sindaci di tutta la valle si riunirono per estendere una petizione che mi arrivò ieri, e che sono per presentare al signor ministro guardasigilli, petizione in cui in nome delle necessità più imperiose dell'ordine esterno, della pubblica tranquillità, si chiede

che contro l'alto clero, ed a favore del clero patriottico, si provveda efficacemente, durevolmente, con mezzi i quali non riescano inani ed illusorii.

In questo frattempo uscì la circolare dell'onorevole ministro di grazia e giustizia, diretta ai procuratori d'appello, relativamente appunto ai fatti delle esorbitanze episcopali. Questa circolare ha due parti. Nella prima si raccomanda ai procuratori generali d'appello di usare tutto il rigore contro gli abusi che commettessero i vescovi, onde perseguirli e punirli senza remissione. Io convengo che questo rigore è utilissimo, che torna anzi nel più alto grado necessario, imprescindibile; ma il ministro di grazia e giustizia sa di gran lunga meglio di me come sia facile lo sfuggire, anche recando un gran danno allo Stato, all'azione delle leggi penali; egli sa quanto male, senza incorrere in azioni punite dal Codice penale, si possa arrecare coll'influenza dell'episcopato alla causa della nazione. Perciò io mi domando se in miglior modo provveda la seconda parte della circolare, la quale seconda parte raccomanda ai medesimi procuratori generali di aiutare, di sostenere il clero liberale. Ora io davvero in questa seconda parte non capisco menomamente come l'autorità giudiziaria sia competente a proteggere il clero liberale,; io non capisco in qual modo efficacemente si potrà dai procuratori generali d'appello sollevare la condizione di questo clero liberale, non vedendo come ciò possa essere in verun modo, ripeto, nelle attribuzioni dell'autorità giudiziaria; e prego quindi il signor ministro di dirmi quali intendimenti egli avesse con questa raccomandazione.

Se quindi non si prendono in proposito altri provvedimenti, che cosa ne avverrà? Il clero liberale, abbandonato alle ire, alle vendette, alle vessazioni dei vescovi, a poco a poco converrà che per una questione di pane, per una questione di fame, pieghi il capo, ed in tal caso noi vedremo assottigliate le file dei sacerdoti fedeli alle patrie istituzioni; più funesta quindi l'influenza del clero sulle misere ed ignare contadinanze. Ciò io temo, tanto più perchè il vescovo usa non solo la violenza, ma adopera altresì ogni sorta di adescamenti per guadagnarsi il clero liberale. Diplomatici in sottana vanno a cercare di corrompere i sottoscrittori dell'indirizzo; vanno a dir loro che, se si risolvono a ritrattarsi, avranno ogni maniera di vantaggi nella loro carriera; potranno nutrire le più alte speranze; essi susurrano all'orecchio dei medesimi che il vescovo segue fedelmente i dettami del Vangelo, che il vescovo quindi ricorda come il Vangelo abbia detto che la pecorella smarrita che ritorna all'ovile vale più essa sola che le novantanove le quali vi sono costantemente rimaste. A tale scuola di corruzione e di apostasia si torce dall'episcopato il Vangelo! In seguito infatti a tale teoria si videro alcuni di quei parroci i quali avevano appartenuto al clero liberale, una volta che ebbero apostatato alla curia, venire dotati dei più lauti benefici della bresciana provincia.

Ma io voglio anche supporre che non si arrivi a ciò; voglio supporre che tutti i sacerdoti liberali stiano

fermi, come sono certo che molti lo saranno; ma ancor non ostante questi ultimi verranno immobilizzati nella loro posizione, e nei nuovi benefici vacanti verranno mandati, come già si vede avvenire, giovani nuovi usciti dal seminario, i quali sono imbevuti esclusivamente delle dottrine della *Civiltà cattolica* e dell'*Armonia*.

Mi pare che il ministro della giustizia mi faccia un cenno quasi ad interrogarmi quali siano i rimedi a questo stato di cose. Io credo che dei rimedi ve ne siano anche nelle leggi esistenti, e mi duole che non sia presente il ministro dell'interno, perchè a proposito di questi rimedi avrei voluto rivolgere qualche parola anche ad esso.

PRESIDENTE. Prego l'oratore ad attenersi piuttosto stretto all'argomento.

CURZIO. Parli!

Voci. Avanti! avanti! Si lasci continuare.

ZANARDELLI. Io credo dunque che anche colle leggi esistenti si possa rimediare molto efficacemente, e molto più efficacemente di quello che si è fatto finora ai mali che io ho lamentato, sempre riferendomi alle leggi tuttora vigenti in Lombardia.

Diffatti, secondo quelle leggi, i parroci non possono andare al godimento del proprio beneficio senza il placito regio, vale a dire senza la conferma dell'autorità politica. Ora, io dico: si prendano gli individui che appartengono al clero liberale, di cui fortunatamente non è scarso il numero; si faccia una lista dei medesimi, e non si dia la conferma a nessuno che non appartenga a questo numero eletto. Finora invece si sono con meraviglia delle popolazioni confermati come parroci alcuni che appartengono ai sacerdoti più incriminabili per i loro precedenti politici.

Inoltre vi hanno in Lombardia dei benefici di patronato regio, di cui spetta al Governo l'elezione; vi sono i canonicati delle cattedrali, le cui nomine del pari per le leggi vigenti fra noi sono riservate all'autorità sovrana; a questi posti il Governo non elegga dunque che sacerdoti indubbiamente, recisamente patrioti.

Finalmente il posto di subeconomo è un posto esclusivamente di attribuzioni civili. Si tratta dell'amministrazione dei benefici vacanti, la quale non ha nulla a che fare colle faccende spirituali. Ora, a questi subeconomi è chiaro che non dovrebbero essere nominati se non individui che siano francamente devoti alla causa nazionale. Eppure vi sono subeconomi, e vi citerò ad esempio quello di Bovegno, i quali, meglio che di essere funzionari del regno d'Italia, sarebbero degni di trovarsi nelle bande di Chiavone o nell'armatella del Rogantino di Modena, a Bassano.

Che più? Secondo le leggi vigenti in Lombardia per la stessa promozione agli ordini sacri, si rende necessario, in forza della circolare 4 marzo 1816, l'assenso politico; onde vede il Governo come fin dai primi passi nella carriera ecclesiastica potrebbe impedire di entrarvi a coloro i quali, collocati in tale influente posizione, non possono che esercitare una funestissima influenza sulle popolazioni.

Ma, del resto, se non bastano le leggi ordinarie, ad ogni modo il Governo provveda a presentarne di nuove.

Quando l'onorevole presidente del Consiglio fece nell'inverno scorso un celebrato discorso-programma, riferendosi appunto ai bisogni di leggi di repressione contro il clero ostile alla causa italiana, egli pronunziò queste parole:

« Convieni che il Ministero pensi a frenare le esorbitanze clericali. Un Governo che si rispetta e che deve guarentire l'ordine, l'uguaglianza dei diritti e la tranquillità del paese, non può rimanere indifferente innanzi ad un'opposizione che si risolve in una sfida e che lo scredita. Se non bastano le leggi vigenti, se ne pongano altre; noi le sanciremo. »

Alla mia volta dunque, lieto di queste antiche intenzioni, io soggiungo a lui: proponete, chè noi sanciremo; od anche, se vuole: accettate, chè noi proporremo.

Io, conchiudendo, dirò che doppio dev'essere il compito del Governo: reprimere l'alto clero, tutelare il clero patriottico.

Reprimere il clero antinazionale è uno stretto dovere del Governo. Se infatti l'episcopato e il clero illiberale commettono le esorbitanze in cui lo vediamo trascendere, ciò dipende dalla convinzione che si è in loro radicata, essere il Governo impotente a reprimerli, convinzione che essi deducono dalla lunga esperienza del passato; perchè, vedendo che in questi due anni Governo e Parlamento non hanno fatto mai nulla in proposito, raddoppiano i loro attacchi contro l'Italia, certi come si credono di una sicura impunità. (*Segni d'approvazione*)

Ricordatevi che la curia episcopale, come la curia papale, ha per vecchia divisa:

Coi deboli crudele e vil coi forti.

Ne ha una sicura riprova chi ricorda la docilità, l'arrendevolezza, la mansuetudine di questi vescovi verso dell'Austria. E che tale allor si mostrasse il vescovo di Brescia, ve lo dirà il fatto seguente.

Un giorno del 1853 giungeva a Brescia la notizia che dalla Commissione militare di Mantova era condannato a morte Tito Speri, nome caro all'Italia non meno che alla sua terra natale; il popolo, costernato di sì lugubre notizia, mandò una Commissione a chiedere grazia al maresciallo Radetzky a Verona; in quella occasione alcuni cittadini andarono a pregare il vescovo perchè vi si unisse; egli rispose che non lo faceva perchè aveva paura di compromettersi! Così, sotto il Governo austriaco egli aveva paura di compromettersi fino nell'esercitare un atto che il suo ministero di pace e di amore gli dava non solo il diritto, ma il dovere di adempiere; ed al presente invece esso non ha paura di compromettersi nel muovere una guerra aperta, pervicace, una guerra ad oltranza contro le leggi del Governo e contro i sentimenti del popolo italiano! (*Applausi generali*)

Reprimete, io dissi, il clero ostile non solo, ma sollevate in secondo luogo il clero liberale, dando ascolto ai

suoï bisogni. Favorite quindi in tutti i modi la sua libertà d'azione, la sua indipendenza dall'episcopato. Io accetto la formola: *Libera Chiesa in libero Stato*, ma purchè l'applichiate in tutta la sua estensione. Perchè infatti la Chiesa possa essere libera nei suoi rapporti collo Stato deve prima essere libera in sè stessa e non tiranneggiata da un fanatico episcopato, che è una setta politica e non un'autorità religiosa.

Avete la fortuna di trovare in Lombardia un clero il quale in buona parte è non solo animato da principii liberali, ma fermo, indomito nei medesimi contro i suoi propri interessi più immediati ed essenziali; sareste quindi grandemente colpevoli se di questa forza voleste leggermente far gitto. Ritenete, o signori, che, quando la massima parte del clero sarà con noi, voi avrete grandemente fatto progredire le due nostre più grandi questioni, la questione di Roma e la questione di Venezia. La questione di Roma, perchè, quando avrete isolato il papa dai sacerdoti, quando gli avrete tolto il clero, gli avrete fatto assai maggior danno che quando gli toglieste l'armata di Lamoricière. (*Bravo!*) La questione di Venezia, perchè ognuno sa quanto giova nelle guerre di indipendenza avere il clero con sè.

Pensate alla Spagna, pensate come essa abbia potuto con eserciti poco organizzati combattere e vincere le più agguerrite armate e i più grandi capitani del secolo, perchè il clero aveva compreso quello che vi era di santo nelle battaglie della patria, perchè esso eccitava, guidava i combattenti. (*Bravo!*) Fate adunque che anche in Italia si ripeta nelle prossime guerre la potenza irresistibile di quella nazione che nella sua guerra d'indipendenza fu appunto indomita e vittoriosa, perchè i sacerdoti pronunciavano al popolo le parole di sterminio contro lo straniero, perchè la patria e la religione suggellarono la loro intima unione col sangue di Occana, di Vittoria, di Talaveyra, di Saragozza.

Prego adunque il Governo di voler reprimere le esorbitanze dell'episcopato, di voler sollevare il clero liberale per debito di giustizia non solo, ma altresì nell'interesse supremo della salute della nazione. (*Bravo! Bene! — Applausi*)

CONFORTI, ministro di grazia e giustizia e culti. Eloquente è stato il discorso dell'onorevole Zanardelli, ma quando si esamina la sostanza del suo discorso si trova che la conclusione non è impugnata dal Ministero.

Che cosa hanno fatto i precedenti ministri, che cosa ho fatto io medesimo allorquando ho tolto a reggere il dicastero della giustizia? Io ho con circolari fatto conoscere agli agenti del Pubblico Ministero che essi debbono usare la massima severità contro quei sacerdoti, i quali violano le leggi e si mostrano avversi alla causa nazionale.

MELLANA. Domando la parola.

CONFORTI, ministro di grazia e giustizia e culti. Come ministro della giustizia doveva io ricorrere a mezzi eccezionali, doveva ricorrere all'arbitrio? No, certamente. (*Qualche voce a sinistra. Sì!*)

Io non poteva affidarmi che al presidio delle leggi.

Tutta la questione in che consisteva? Consisteva nel vedere se per avventura le leggi esistenti fossero bastevoli a frenare le esorbitanze del clero. Debbo confessare che l'alto clero è venuto di giorno in giorno vieppiù infellonendo. La cosa è diventata più grave allorché i vescovi delle diverse parti d'Europa si sono raccolti a Roma. A questo fine io pubblicai quella circolare di cui ha parlato l'onorevole Zanardelli. Ho pensato se vi fosse modo di presentare un disegno di legge, il quale potesse più efficacemente frenare le esorbitanze dell'alto clero. Non deve la Camera dissimularsi la grave difficoltà di una legge di questa natura, perchè, se tale legge non viene elaborata con tutta la possibile diligenza, si può riescire ad assurde conseguenze.

La Camera non deve dimenticare un gran fatto, sopra cui si è fondata specialmente in altri tempi la libertà di Europa, cioè la divisione dello spirituale dal temporale.

Nel tempo in cui l'Italia era calpestata dai barbari questa divisione fu quella la quale la salvò dall'ultima rovina. Per la qual cosa, mentre dobbiamo fare una legge, questa legge debb'essere tale che non confonda due cose le quali sono assolutamente divise e diverse.

Per ciò che riguarda il basso clero liberale, ho disposto che tutti i preti i quali sono per cause politiche sospesi *a divinis* abbiano una specie di compenso, acciocchè possano campare la vita. Questa disposizione ogni giorno si applica colla maggior larghezza.

Riguardo al vescovo di Brescia, ho disposto che si raccolgano le notizie ed i dati per vedere se sia possibile denunciarlo al Consiglio di Stato, poichè non dobbiamo dissimulare che la denuncia deve farsi allorché vi sia tale abuso di autorità, che si possa riportare una decisione favorevole. Che altro far si doveva? Ricorrere alla legge comune?

Ebbene, o signori, le leggi comuni, allorché sono applicate colla massima severità, è tutto quello che si può desiderare ed aspettare dalla magistratura; ma condurre dinanzi ai magistrati dei sacerdoti non per altro se non perchè ne ricevano poi un'assolutoria, io penso che sia cosa non solo imprudente, ma dannosa.

Per ciò che riguarda poi le leggi alle quali egli ha fatto ricorso, e specialmente le leggi di Lombardia intorno all'assenso per la conferma della nomina dei parroci e del conferimento dei benefizi, io posso assicurare l'onorevole Zanardelli che vi pongo la maggior cura possibile.

Quando io vedo due sacerdoti, dei quali l'uno sia liberale e l'altro retrivo ed ostile alla causa nazionale, io faccio sempre traboccare la bilancia in favore del prete liberale.

Se per avventura trovo (e questo avviene talora) che dei due sacerdoti concorrenti l'uno sia liberale, ma non sia di costume incorrotto, e l'altro sia di vita intemperata, ma nello stesso tempo sia avverso alla causa nazionale, io rimando inesaudite le dimande d'entrambi, ordino novelle investigazioni, e cerco un prete liberale (*Benissimo!*)

Il Ministero fa tutto quello che è possibile, ma non

si può dissimulare quante difficoltà incontri chi si mette all'opera.

anch'io quando era semplice deputato mi maravigliava di certa mollezza che si usava verso il clero; ma quando mi sono messo all'opera ho riconosciuto che la materia è assai difficile a maneggiare, ed io sono persuaso che se l'onorevole Zanardelli, che col suo eloquente discorso ha commosso la Camera, assumesse per avventura la direzione del dicastero dei culti, sentirebbesi vacillare la mano prima di dare disposizioni che potrebbero essere tacciate di assurdità.

Non pertanto, o signori, allorché vidi a Roma una congrega di vescovi, che maledisse all'Italia, il cui santo nome è preferito senza pericolo dopo tanti secoli; quando ho veduto ringagliardire dopo la congrega il brigantaggio nelle provincie napoletane; quando ho veduto dei vescovi perseguire il basso clero per ciò solo che volle solennizzare la festa nazionale; quando ho veduto imprecarsi ai più santi principii, e manifestarsi il desiderio che lo straniero ritornasse a calpestar questa sacra terra, io ho detto a me stesso: le leggi nostre non sono abbastanza efficaci.

Da quel momento io ho cominciato a studiare il progetto che presenterò alla Camera. Spero che questo progetto di legge, modificato dalla vostra sapienza, onorevoli deputati, possa agevolmente infrenare quelle esorbitanze intorno alle quali lamentava l'onorevole Zanardelli. (*Applausi prolungati*)

PRESIDENTE. L'onorevole ministro guardasigilli (poichè siamo fuori della quistione) ha egli detto o no: accetto che sia presa in considerazione questa proposta?

Prego la Camera di riflettere che la questione della quale si tratta oggi, e dalla quale siamo deviatati alquanto, è se debba prendersi in considerazione il progetto del deputato Petruccelli.

CONFORTI, ministro di grazia e giustizia e culti. L'onorevole presidente della Camera ha ragione; noi abbiamo disarginato, ma non sono stato io il primo.

L'onorevole Zanardelli ha riportate in questo giorno quelle interpellanze che doveva farmi nella domenica scorsa. Bisognava dunque che io rispondessi alle sue accuse, se possono dirsi accuse.

ZANARDELLI. Domando la parola per un fatto personale.

CONFORTI, ministro di grazia e giustizia e culti. Ho detto una parola non esatta.

Adesso l'onorevole presidente della Camera mi richiama alla vera questione, e dice che qui si tratta di vedere se debbasi prendere in considerazione il progetto di legge che è stato presentato dall'onorevole Petruccelli.

Due erano i progetti di legge; l'uno era stato ritirato ed è finita la controversia.

Quanto alla seconda proposta, se si trattasse di accettarla come una legge, io non saprei così come accettarla.

Ma trattandosi semplicemente di prendere in considerazione un progetto di legge, di dargli, per così di re,

1ª TORNATA DEL 18 LUGLIO

un passaporto per la discussione, il ministro guardasigilli non ha difficoltà che sia preso in considerazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Panattoni ha facoltà di parlare.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

Il deputato Zanardelli ha chiesto la parola per un fatto personale. Gliela darò quando sarà decisa la questione della chiusura.

La parola può ora chiedersi pro e contro la chiusura.

MELLANA. Domando la parola contro la chiusura.

BOGGIO. Domando la parola per la chiusura.

PRESIDENTE. Il deputato Panattoni ha facoltà di parlare contro la chiusura. La prego di restringersi strettamente a dire le ragioni contro la chiusura.

PANATTONI. Io aveva domandato la parola quando in principio della tornata la mozione di cui ora si tratta era la prima nell'ordine del giorno. Io dunque avrei parlato dopo l'onorevole Zanardelli, e certo quello che egli ha detto avrebbe fin d'allora abbreviato il mio discorso. Ma dopo quel che ci ha promesso il ministro sarei stato anche più breve. Ora però unicamente desidero che la discussione non si chiuda al solo effetto di rendere noto all'onorevole ministro di grazia e giustizia ed alla Camera un fatto rilevantissimo che si collega precisamente al punto meno illustrato della proposta Petruccelli, ed a cui io mi sarei limitato astenendomi dal resto, quello cioè di frenare le condanne e gli abusi dell'autorità episcopale, non obliando le leggi che erano ricevute ed applicate fino dal passato secolo e dai Governi più cattolici.

Se la Camera mi permette di esporre questo fatto, ella vedrà che non la tratterò di soverchio, e vedrà pure che le mie parole faranno un corollario giuridico al fin qui detto, e formeranno un preparamento alla legge che il guardasigilli ha promesso di presentare.

PRESIDENTE. Il deputato Boggio ha facoltà di parlare in favore della chiusura.

BOGGIO. Io prego la Camera di voler votare la chiusura, e ne dirò il motivo.

Se il ministro si fosse opposto alla presa in considerazione della proposta di cui si tratta, comprenderei la utilità di continuare a discutere su questo argomento, ma ora che il ministro non vi si oppone, qual è l'effetto di ulteriori discussioni? Si comincierebbe anticipatamente a discorrere sul merito della legge ed a fare un dibattimento prematuro.

Tutte le ragioni che si possono addurre in favore e contro questa legge l'onorevole Panattoni e tutti gli altri avranno campo di arrecarle dopo che, esaminata la proposta negli uffici, verrà presentata la relazione. Ma per ora, quando pare che tutti siamo d'accordo sulla presa in considerazione, perchè non ha nessun inconveniente, e penso non voglia essere avversata da alcuno, perchè non pregiudica niente, l'anticipare questa discussione, mentre abbiamo, o signori, 14 progetti di

legge all'ordine del giorno d'oggi che aspettano il nostro voto, molti dei quali sono urgentissimi, mi parrebbe contrario allo scopo che ci dobbiamo prefiggere in questo scorcio della Sessione, che è di provvedere ai bisogni più gravi e più urgenti del paese.

Voci. Ai voti! ai voti!

ZANARDELLI. Ho chiesto la parola.

Voci. Ai voti!

ZANARDELLI. Avendo presentato un ordine del giorno, non vorrei che fosse votata la chiusura prima di...

PRESIDENTE. Avrà la parola dopo la chiusura.

Il deputato Mellana ha facoltà di parlare contro la chiusura.

MELLANA. La ragione testè addotta che la proposta essendo stata accolta dallo stesso ministro, e che quindi quando verrà in esame la legge si potrà allora fare ampiamente la discussione in proposito, non ha nessuna forza per indurmi a votare la chiusura della discussione.

Ammesso questo principio, parrebbe verissimo quello che ha detto il ministro, che cioè mancano le leggi, ma che del resto si è fatto quanto si è potuto. Io questo veramente non lo so capire; infatti domando se vi sia un procuratore del Re stato destituito per essere clericale o per proteggere i clericali. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Non entri nella discussione, dica le ragioni per le quali si oppone alla chiusura.

MELLANA. Le mie osservazioni provano la necessità di una ulteriore discussione, inquantochè io credo che il rimedio stia nel fermo convincimento del ministro di adoperare tutti i mezzi che esso ha per far sì che la sua volontà, che il pensiero individuale dei ministri sia eseguito dai loro subalterni. (*Bravo! Bene!*)

Voci. Ai voti! La chiusura!

PRESIDENTE. La chiusura essendo appoggiata, la pongo ai voti.

SALARIS. Parlo contro la chiusura.

Voci. Ai voti! ai voti! (*Rumori*)

PRESIDENTE. Pongo ai voti la chiusura della discussione.

(Dopo prova e controprova, la discussione è chiusa.)

Chi intende di prendere in considerazione la proposta del deputato Petruccelli, sorga.

(È presa in considerazione.)

Ora do la parola al deputato Zanardelli, al quale era stata riservata per un fatto personale.

ZANARDELLI. Io voglio so amente dichiarare al signor ministro che non intesi menomamente di rivolgergli accuse. Io sono persuasissimo di quanto egli ha detto; io credo che le sue intenzioni sono le mie, che del pari le sue opinioni sono le mie in questo argomento.

Io so che il Ministero non è direttamente imputabile se le leggi che ho accennate non sono rigorosamente adempiute; di ciò sono principalmente responsabili i prefetti; ed è per questo che io diceva dolermi che non fosse presente l'onorevole ministro dell'interno. Io volevo ringraziarlo che egli abbia mandato a Brescia un prefetto che ha riputazione di uomo molto intelligente

e liberale, il quale, spero, più energicamente farà applicare le leggi da me citate di quello che non abbiano fatto alcuni dei suoi antecessori. Io volevo solo fare una tale dichiarazione, vedendo come non sia omai il caso d'entrare in più ampia discussione; ma siccome il signor ministro aggiunge che ha l'intenzione di presentare una legge in proposito, io desidererei che, onde la Camera prenda formalmente atto di questa promessa, venisse votato l'ordine del giorno seguente, che invio al banco della Presidenza:

« La Camera, invitando il Ministero a presentare un progetto di legge diretto a reprimere le esorbitanze dell'alto clero ed a tutelare il clero liberale, passa all'ordine del giorno. »

PRESIDENTE. Il ministro guardasigilli, avendo già dichiarato che presenterà una legge su questo argomento, mi pare che ella potrebbe limitarsi a prenderne atto, altrimenti bisognerebbe aprire una nuova discussione.

ZANARDELLI. Con tale riserva, e prendendo atto di questa dichiarazione, che, cioè, la legge sia fatta nel senso da me espresso nell'ordine del giorno che ebbi l'onore di leggere alla Camera, acconsento a ritirarlo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno chiama la discussione del progetto di legge relativo al riconoscimento dei gradi militari conferiti nel 1848 dal Governo siciliano, poi l'altra del cumulo d'impieghi, di assegnamenti e di pensioni.

Siccome quest'ultima legge è stata già discussa alla prima sua presentazione, e ritorna ora dal Senato, così interrogo la Camera se non ha difficoltà che venga prima dell'altra discussa.

Voci. Sì! sì!

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SUL CUMULO DEGL'IMPIEGHI.

PRESIDENTE. La discussione generale su questo progetto è aperta.

Nessuno domandando la parola, si procederà alla discussione degli articoli.

(Sono approvati senza discussione gli articoli seguenti:)

« Art. 1. Gli impieghi retribuiti a carico dello Stato non potranno cumularsi con altri retribuiti dallo Stato, dalle provincie, dai comuni, dalle Università libere, e da qualsiasi altra amministrazione garantita, sussidiata o riconosciuta dallo Stato, salvo le eccezioni di cui in appresso.

« Art. 2. Sono ammesse le cumulazioni:

« § 1° Di due impieghi riuniti per disposizione espressa di legge;

« § 2° Di un impiego di pubblico insegnante con altro di dirigente o di addetto, sotto qualunque titolo, di osservatori, musei, scavi, ed altri simili istituti;

« § 3° Di due impieghi di pubblico insegnante, qual-

siasi il dicastero, e quindi l'amministrazione da cui essi dipendano:

« § 4° Di un impiego di pubblico insegnante con un impiego appartenente al corpo sanitario, o di due impieghi di quest'ultima specie;

« § 5° Di un impiego retribuito dallo Stato con un impiego nell'amministrazione di un istituto di beneficenza che non sia nella diretta dipendenza dello Stato o di una società di mutuo soccorso, purchè la retribuzione di questo secondo impiego non oltrepassi la somma di lire 500 annue;

« § 6° Di un impiego di pubblico insegnante in una scuola d'ingegneri con altro impiego, le cui funzioni abbiano attinenza collo insegnamento dato in detta scuola;

« La disposizione del § 4° non è applicabile ai medici militari in attività di servizio od in disponibilità.

« Art. 3. Le cumulazioni indicate nel precedente articolo non potranno aver luogo quando l'uno dei due impieghi già si trovi riunito ad altro per legge, ed il pieno e regolare adempimento dei doveri di entrambi ne venisse impedito.

« Art. 4. Non sarà considerato come nuovo impiego la qualità di membro del Consiglio superiore di pubblica istruzione e di quello per gli istituti d'istruzione e di educazione militare.

« Art. 5. Rispetto ai membri del corpo insegnante e del corpo sanitario non sarà considerato come nuovo impiego:

« § 1° La qualità di direttore o di collaboratore, sotto qualunque titolo, di stabilimenti scientifici o letterari o di cliniche annesse all'insegnamento di cui siano incaricati;

« § 2° La qualità di membro del Consiglio superiore di sanità.

« Art. 6. Nei casi di cumulazione consentiti dalla presente legge si farà luogo a riduzione, semprechè i due stipendi riuniti eccedano la somma di lire 5000.

« Quando ciascuno dei due stipendi sia inferiore a lire 5000, e presi insieme eccedano questa somma, si farà la riduzione di un terzo sulla eccedenza.

« Quando uno o entrambi gli stipendi eccedano la somma di lire 5000, la riduzione sarà di un terzo dell'uno dei due, se uguali, del minore di essi, se disuguali.

« Art. 7. Nessun assegno vitalizio o temporaneo a carico dello Stato può essere concesso ad un impiegato in attività di servizio, in aspettativa, in disponibilità, in riforma od in riposo, oltre lo stipendio, soldo o pensione di cui trovisi provveduto per uno di questi titoli.

« Art. 8. Si eccettuano dalle disposizioni di cui all'articolo precedente:

« § 1° Gli assegnamenti fissi o eventuali, che a titolo di propine od iscrizioni ai corsi ricevono i professori delle Università effettivamente insegnanti;

« § 2° Le medaglie di presenza;

« § 3° Gli assegnamenti per spese d'ufficio, di trasferta, di collaborazione, di rappresentanza o di alloggio;

« § 4° I supplementi di stipendio o soprassoldi ai mi-

1ª TORNATA DEL 18 LUGLIO

litari dell'armata di terra e di mare nelle speciali condizioni di addetti alla istruzione ed al governo degli istituti militari o di esercenti cariche ed incombenze speciali, ed in sostituzione di spese permanenti di trasferta, a termini delle leggi e dei regolamenti sulla materia;

« § 5° Le prestazioni di viveri, pane, foraggi, lume e fuoco, tanto in natura che in danari.

« Art. 9. Sono parimente eccettuati gli assegnamenti e le pensioni:

« § 1° Sopra gli ordini cavallereschi;

« § 2° Per le medaglie al valor militare;

« § 3° Ai membri degli istituti scientifici e letterari del regno;

« § 4° Ai religiosi, dipendentemente dalla soppressione dei loro ordini. »

MAZZA, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli.

MAZZA, relatore. Debbo notare alla Camera come il Senato non abbia approvata la riduzione che la Camera aveva votata sopra gli ordini cavallereschi, quando eccedessero le lire mille; e questa deliberazione venne presa dal Senato dopo l'espressa dichiarazione del signor ministro delle finanze, che egli avrebbe presentato al Parlamento un progetto di legge il quale regolasse gli stessi ordini cavallereschi.

Sopra questa promessa fattagli dal ministro al Senato, la Commissione della Camera ha creduto bene di non insistere ulteriormente nel volere la detta riduzione.

Converrebbe però che quella dichiarazione fosse rinnovata alla Camera dallo stesso ministro delle finanze; mi dispiace di non vederlo presente; ma ciò vuol dire che, quando si troverà alla Camera, egli non avrà, credo, nessuna difficoltà a rinnovare quella dichiarazione, sulla cui fidanza, soltanto, la Commissione si è indotta a non insistere sulla proposta riduzione.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, l'articolo 9 s'intenderà approvato.

(La Camera approva.)

(Si approvano indi senza discussione i seguenti articoli:)

« Art. 10. Ogniquivolta un impiegato, godente una pensione di riposo a carico dello Stato, non maggiore di lire 800, venga provvisto di un impiego a carico dello Stato di cui lo stipendio e gli emolumenti eccedano il montare della medesima, sarà questa ridotta in modo che la somma rimanente e lo stipendio insieme riuniti non eccedano la somma di lire 2000.

« Ove poi lo stipendio annesso all'impiego giungesse a lire 2000 ed oltre, il pagamento della pensione rimarrà per intero sospeso sino alla cessazione dell'impiego.

« Non sono soggette a riduzione di sorta le pensioni di riposo cumulate collo stipendio di un impiego, quando queste pensioni furono conseguite in seguito a ferite riportate in servizio.

« Art. 11. Sarà permesso di cumulare la pensione di

riposo con uno stipendio a carico dello Stato, nei casi di eccezione enunciati negli articoli 2, 3, 4 e 5 della presente legge.

« Art. 12. La disposizione di cui all'articolo 1 non è applicabile ai bass'ufficiali o soldati veterani ed invalidi sì di terra che di mare, per la retribuzione che viene loro corrisposta in dipendenza del servizio che prestano nei Ministeri, negli uffizi ed in altre amministrazioni dello Stato.

« Art. 15. I militari di qualsiasi corpo, i custodi carcerarii, i guardiani di bagni marittimi, i guarda-spiaggia, le guardie di sanità marittima, chiamati ad impiego di commissario, di delegato o di guardia di pubblica sicurezza, di guardia doganale o forestale, potranno ritenere la pensione di riposo percependo simultaneamente lo stipendio assegnato a codesti impieghi.

« Disposizioni transitorie. — Art. 14. Saranno soppresi o modificati in conformità delle sovra espresse disposizioni tutti gli assegni di qualunque natura e denominazione che trovinsi iscritti sul bilancio dello Stato.

« Art. 15. Sono però mantenute le maggiori provvisori fondate sui seguenti titoli:

« § 1° Per maggiore somma assegnata a pareggio di stipendio in caso di riduzione avvenuta coll'attuazione di nuova pianta organica del personale;

« § 2° Per compenso personale di privazione e soppressione di vantaggi od utili già dapprima fruiti in un determinato impiego;

« § 3° Per pensione od assegno vitalizio, quando non ecceda le lire 500 e fino a tale concorrenza;

« § 4° Per assegni fatti ad impiegati senza progressività di carriera, quando al tempo della promulgazione della presente legge il provvisto si trovasse da cinque anni senza avanzamento.

« Queste maggiori provvisori però saranno di mano in mano diminuite, o cesseranno in ragione del corrispondente aumento che l'impiegato venisse a conseguire col suo stipendio.

« Art. 16. Sono conservate le maggiori provvisori eccedenti le lire 500 assegnate ai membri del corpo insegnante per supplire alla tenuità dello stipendio in quelle provincie, nelle quali non fossero per anco applicati gli stipendi fissati dalla legge 15 novembre 1859 sul pubblico insegnamento.

« Sarà pure applicabile a queste maggiori provvisori la disposizione dell'ultimo alinea dell'articolo precedente.

« Art. 17. Chiunque all'epoca della pubblicazione della presente legge riunisse in sé due o più degli stipendi o delle provvisori di cui è vietato il cumulo od è prescritta la riduzione, dovrà, entro un mese dalla pubblicazione medesima, farne la dichiarazione all'ufficio di prefettura o sotto-prefettura del luogo da cui dipende la sua residenza, ed optare per quell'impiego o provvisori che egli intende conservare.

« La mancanza della dichiarazione suddetta sarà considerata quale rinunzia a tutti gli impieghi o provvisori.

sioni da lui ritenuti, tranne quello di cui il montare sia meno gravoso al bilancio dello Stato.

« Qualora si tratti del cumulo di un impiego governativo con altro impiego non retribuito dallo Stato, si intenderà rinunciato l'impiego governativo.

« Art. 18. Per gli impiegati o provvisti di qualche assegno residenti fuori dello Stato, ma in Europa, il termine di cui sovra sarà di quattro mesi, e di sei mesi se fuori d'Europa.

« Essi faranno pervenire la loro dichiarazione al Ministero per gli affari esteri.

« Art. 19. Nulla sarà innovato circa i cumuli degli impieghi di qualunque natura, qualora ciascuno di questi cumuli nel suo complesso non ecceda la somma di lire 200 mensuali, e ciò fino all'attivazione delle leggi sulla purificazione degli stipendi.

« Nulla sarà pure innovato quanto al cumulo d'un impiego a carico dello Stato con altro retribuito da un istituto di beneficenza, e conferito prima della presente legge, ove la retribuzione di questo secondo impiego non ecceda la somma di lire 1500 annue, salva però la disposizione dell'articolo 3 pel caso d'incompatibilità dei due impieghi. »

LAZZARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LAZZARO. Farò osservare alla Camera che nel progetto di legge quando esso fu sottoposto alla sua deliberazione si ammetteva il cumulo degli stipendi che non oltrepassasse le lire 100; io proposi allora alla Commissione un aumento nel fine di giovare agli impiegati delle provincie meridionali, trattandosi che colà si trova permesso il cumulo degli stipendi di lire 130 mensuali.

MAZZA, relatore. Non due stipendi, ma nel loro complesso.

LAZZARO. Allora con questa nuova locuzione si è ritornati al progetto antico.

MAZZA, relatore. Realmente quando si discusse questo articolo della proposta di legge, l'onorevole Lazzaro aveva proposto una maggior somma che allora la Commissione e la Camera ammisero, e che nel Senato fu ancora leggermente accresciuta.

Si è notato in quel recinto come qualche volta i due stipendi da mantenersi provvisoriamente potessero giungere fino alla somma di lire 200, e il Senato ammise questo aumento; ma è espressamente dichiarato nell'articolo del Senato che, per essere ammessi i due stipendi riuniti, non possano eccedere le lire 200 nel loro complesso; e non già, come sembra intendere l'onorevole preopinante, che ciascuno dei due stipendi provvisoriamente mantenuti insieme possano giungere fino a lire 200.

Dunque ben vede l'onorevole Lazzaro che nella proposta del Senato si tratta del complesso dei due stipendi, nè più nè meno che come si trattava nella sua stessa proposta; e voglio sperare che questo schiarimento lo persuaderà a votare per l'articolo di cui si tratta.

LAZZARO. Ma a me pare che ciascuno dei due im-

pieghi non debba eccedere la somma di lire 200 complessivamente.

MAZZA, relatore. Ciascun cumulo!

LAZZARO. Ma una delle due: o il cumulo, il complesso dei due impieghi poteva superare le lire 200, e allora io ritorno a fare la stessa proposta che aveva fatta allora, essendo mio intendimento che ciascuno degli impieghi potesse oltrepassare le lire 100.

Ricordo che io proponevo 130 lire per ciascun impiego. Con le modifiche del Senato, mi pare che si faccia un danno, perchè non si parla di ciascun impiego, ma di ciascun cumulo.

Se questo non è, non mi rimane nulla a dire.

PRESIDENTE. Faccio notare all'onorevole Lazzaro che quest'articolo non è niente cambiato; per conseguenza il senso dell'articolo non può essere diverso da quello che fu dalla Camera dei deputati sancito, mentre il Senato non ha fatto che mutare la cifra di 130 in 200.

La parola spetta al relatore.

MAZZA, relatore. Io voleva fare la stessa osservazione che ha fatto l'onorevole presidente.

PRESIDENTE. Il deputato Lazzaro non ha proposta a fare?

LAZZARO. Non intendeva che fare un'osservazione, ecco tutto.

PRESIDENTE. Allora, se non vi sono altre osservazioni, quest'articolo s'intenderà approvato.

(È approvato.)

« Art. 20. La presente legge andrà in vigore il 1° ottobre 1862. »

(La Camera approva.)

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PEL RICONOSCIMENTO DEI GRADI E DELLE PENSIONI MILITARI CONFERITI DAL GOVERNO SICILIANO DEL 1848.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione di questa legge, si metterà in discussione quella relativa al riconoscimento dei gradi e delle pensioni militari conferiti dal Governo siciliano nell'anno 1848.

Domanderò prima di tutto all'onorevole ministro della guerra se accetta il progetto della Commissione o quello del deputato La Masa.

PETITTI, ministro per la guerra. Accetto il progetto della Commissione e non quello del deputato La Masa.

PRESIDENTE. Allora si darà lettura del progetto della Commissione.

La discussione generale è aperta.

Il deputato La Masa ha facoltà di parlare contro il progetto. Lo prego però di riflettere che sarebbe forse meglio che prendesse la parola sull'articolo 2, perchè mi sembra che le sue osservazioni cadranno piuttosto su tale articolo.

LA MASA. Le mie osservazioni cadono sull'articolo 2 perchè quest'articolo riguarda il modo con cui saranno trattati gli ufficiali di cui è questione.

1ª TORNATA DEL 18 LUGLIO

PRESIDENTE. Allora ha facoltà di parlare contro il disegno di legge.

LA MASA. Il progetto della Commissione non solo *lede* i diritti degli ufficiali siciliani del 1848 che militarono nel 1860, ma li *umilia* in faccia alla nazione.

La Commissione li vuole *ammettere a riposo o a pensione di riforma*; ciò significa di dare un illusorio sussidio piuttosto che riparare ai danni ingiustamente sofferti nel diritto e nel decoro dagli ufficiali che quasi tutti sino agli ultimi mesi del 1861 servirono militarmente ed abilmente la nazione, e che al pari degli altri ufficiali dell'armata meridionale dovrebbero ammettersi in attività di servizio.

È vero che la Commissione ha ricorso ad un paragone onorevole e glorioso, quale è quello degli ufficiali che combatterono nella memoranda difesa di Venezia, ed offrirono i loro servizi nella campagna del 1859; ma non era questo il paragone che doveva affacciarsi alla mente della Commissione, ben altri ve ne hanno che se nel valore non pareggiano quello degli ufficiali anzidetti, nel diritto superano di gran lunga il medesimo. E questi sono tutti gli ufficiali dell'esercito meridionale *ultimo venuti* (almeno in gran parte) nella campagna dell'Italia meridionale, che senza neppure un brevetto e senza avere appartenuto a verun esercito regolare o nazionale furono riconosciuti nel corpo dei volontari, ed oggi fanno parte attiva dell'armata regolare. E ciò niente per altro che mediante un semplice certificato dei loro generali d'aver funzionato in quel grado cui furono riconosciuti; è a questi, non agli ufficiali veneti, che devono paragonarsi gli ufficiali siciliani, perchè essi fecero parte dell'armata meridionale, i di cui ufficiali furono ammessi all'attività del servizio, non al riposo od a pensione di riforma.

Esaminiamo ora in che differiscano questi ufficiali del 1848 e perchè debbano essere condannati all'umiliazione di non poter godere dei medesimi giusti riguardi che la Commissione ed il Ministero ebbero pei primi.

Furono gli ufficiali del 1848 sordi all'appello nazionale che li chiamava a rivendicare i diritti riconculcati dal Borbone, ed a creare l'unità nazionale? No. La storia mi dice che anzi furono essi i primi che innalzarono il grido di guerra, e che sostennero colle armi la iniziativa della guerra nazionale del 1860, come avevano iniziata e sostenuta quella del 1848.

Ciò osserverete che già lo dissi nello svolgimento del mio progetto; ma vedo che la Commissione o gli uffici lo dimenticarono, e perciò lo ripeto.

Si sono stancati questi ufficiali nel mezzo della loro impresa, o hanno in qualsiasi altro modo demeritato? No, o signori, che anzi bene meritavano dalla patria, quando dispersi dalle innumerevoli armi borboniche per le montagne dell'isola, ad un appello del loro antico compagno solo e senza armi sopra un monte che domina la capitale, in faccia a 24 mila baionette nemiche, corsero solleciti a formare in due giorni quel salutare campo di Gibilrossa, che diede il mezzo al duce dei nostri popoli di compiere l'impresa.

In quei giorni gloriosi non erano gli ufficiali di cui vi parlo i capi delle guerriglie che più d'ogni altro, perchè più numerosi, sostennero la difesa in città ed alle spalle dei borbonici? Io li conosco, o signori, perchè come ebbi la fortuna di comandarli nel 1848, li comandai anche in quei giorni del 1860; e so dirvi che gran numero di coloro che fecero altamente il loro dovere, li vedo oggi nella miseria, nell'umiliazione. E se il progetto della Commissione porta loro una larva di riparazione ai mezzi di sussistenza, d'altra parte suggella quell'atto inqualificabile che sente della più nera ingratitudine, ed umilia tanto coloro che hanno dato agli altri il mezzo d'innalzarsi.

Ho sentito mormorare più volte: « Questi ufficiali, terminata la campagna di Sicilia, si stancarono, e non vollero seguire le spedizioni nel continente. » Ma io so dirvi che molti degli ufficiali del 1848 si coprirono di gloria sotto Capua nelle giornate 19 settembre e 1° ottobre, e tra questi vi erano alcuni di coloro che oggi non sono riconosciuti. Per gli altri che rimasero in Sicilia, so dirvi che fu ordine del Governo di rimanere nelle guarnigioni di Palermo, di Messina e nelle varie piazze dell'isola per non lasciarle indifese, mentre ancora la cittadella di Messina era occupata dal nemico.

Qui vi sono ex-prodittatori e ministri che lo sanno e ponno meglio di me constatarlo.

È vero che qualcuno fu tardo all'appello, ma a costoro non è rivolto il mio progetto di legge, anzi ho messo per condizione che tutti coloro che non servirono nel 1860, ed anche coloro che, sebbene abbiano servito, hanno però in qualsiasi altro modo demeritato della patria, non debbono essere riconosciuti. Ed in appoggio e schiarimento al mio progetto, io ho citato la ministeriale Paternò che per ordine del dittatore fissa il termine alla presentazione ed al riconoscimento degli ufficiali del 1848. A tutti coloro adunque che dietro di essa non si presentarono, ma che più tardi lo fecero, io non ho inteso mai, nè intendo che si conservi quel diritto che appartiene soltanto ai primi. Ed appunto per questo io proposi una Commissione di scrutinio, la quale equamente, rigorosamente e non *arbitrariamente* scevererà gli uni dagli altri. Ciò in quanto al merito; ma precisamente questo merito forma il diritto di coloro che senza brevetto furono riconosciuti nell'esercito nazionale.

D'un altro diritto ora incomincio a parlare, di quel diritto di cui nello svolgimento del mio progetto non parlai che *incidentalmente*, e che oggi vedo la necessità di svolgerlo per intero.

Ma, prima di ciò, dirò qual fu il motivo che mi spinse, invece di chiamare al soddisfacimento di questo diritto il Ministero qui nella Camera, mi spinse, dico, a presentare un progetto di legge.

Più d'una volta mi recai dai diversi ministri di guerra, condottovi dai reclami che mi giungevano da ogni parte dell'isola. Ma tutti i ministri di guerra che si sono succeduti risposero *che non intendevano di estendere sino a questi ufficiali il riconoscimento*, perchè non vedevano

chiaro tale diritto, e che solo il Parlamento poteva decidere.

Invitai ad una riunione vari deputati della Sicilia per discutere su tale proposito, e *consigliarono* un atto prudente, conciliativo, prima di chiamare all'esecuzione di una legge il Ministero, cioè di formare un progetto di legge, e di presentarlo al ministro della guerra, che era in allora il medesimo presidente del Consiglio, barone Ricasoli. Così feci; ed il barone Ricasoli approvò il mio progetto, indi il ministro Della Rovere ne appoggiò la presa in considerazione quando lo portai alla Camera.

Passiamo agli uffici. So che la discussione fu soggetta a vari errori di fatto. Non in tutti gli uffici potevano esservi coloro che conoscevano i particolari che potevano estinguere tali errori. Quindi il risultato della Commissione fu un compendio di quegli inconvenienti. E fu per gli schiarimenti che diedero i deputati siciliani se potè venire al punto in cui oggi è posta la questione; mi spiego: se non fu in massima rigettato il mio progetto. Ma questo stato appagò tutti i membri della Commissione medesima? Io credo di no, perchè non poteva appagare la coscienza dei membri siciliani (non perchè siano Siciliani, ma perchè furono testimoni dei fatti di cui si tratta). I deputati Paternostro e Calvino ebbero parte attiva fino dai primi combattimenti nella rivoluzione del 1848, ed il primo fu deputato nel Parlamento di quell'epoca, il secondo fece parte della spedizione dei Mille nel 1860.

Ora io porto qui in faccia alla Camera la questione medesima, tale quale nacque negli uffici e si agitò nel seno della Commissione, ed appunto per distruggere ad uno ad uno gli errori di fatto che la complicarono, onde semplificarla nel suo vero aspetto, e procacciarne lo scioglimento equo, giusto, nazionale, quale essa si merita.

La questione negli uffici fu da me presentata sotto due aspetti: uno del merito, l'altro del diritto. Alcuni dissero che trovandosi da me accennato esistere un *diritto*, non eravi bisogno di *nuova legge* e respinsero il mio progetto di legge. Altri, che non doveva accettarsi il mio progetto di legge perchè largamente favorevole agli ufficiali suddetti, ma formarsene uno più ristretto. Altri uffizi accettarono il mio progetto di legge con lievi modificazioni.

Quali furono i motivi di tali divergenze?

1° Il non farsi calcolo del perchè io invece d'una interpellanza al Ministero ne formai un progetto di legge;

2° Il non essersi in verun modo esaminati i titoli che danno il diritto agli ufficiali del 1848 che servirono al 1860.

Fattosi calcolo del 1°, avrebbero conosciuto i deputati che io, che vedo esistere un diritto, non poteva distaccarmi *largamente* da esso.

Esaminatosi il 2°, si avrebbe visto che il mio progetto di legge, se era basato su quanto esiste nel diritto, riesce, per così dire, *ristrettivo*, anzichè *largo* come taluni avvisavano.

Così nel mentre dava occasione al Parlamento italiano di risuggellare una legge equa e nazionale, porgevagli nello stesso tempo mezzo di ridurla ai termini della più rigorosa giustizia e moralità patria.

Ora il mio primo scopo deve esser quello di far conoscere, come ho già fatto, il motivo che mi spinge a presentare questo progetto.

Il secondo di far conoscere il diritto, e contemporaneamente distruggere quegli errori di fatto che ho promesso di esaminare.

Ecco i documenti che costituiscono il diritto:

« *Italia e Vittorio Emanuele.*

« Giuseppe Garibaldi, comandante in capo le forze nazionali di Sicilia;

« In virtù dei poteri a lui conferiti;

« Visto il decreto del 14 maggio sulla dittatura;

« Art. 9. Le leggi, i decreti ed i regolamenti, quali esistevano sino al 15 maggio 1849, continuano ad essere in vigore.

« Art. 10. Ogni disposizione contraria alle presenti è rievocata.

« Alcamo, 17 maggio 1860.

« *Firmato*: GIUSEPPE GARIBALDI.

« *Il segretario di Stato*

« *Firmato*: FRANCESCO CRISPI. »

« *Segreteria di Stato della guerra, R. 1, C. 1, N. 1130.*

« Palermo, 18 agosto 1860.

« Signore, in data di oggi stesso ho scritto quanto appresso al comandante della provincia:

« In esecuzione d'ordine del dittatore, ho disposto che tutti gli ufficiali del 1848 indistintamente di qual si voglia grado essi fossero, di qualunque arma, sia ancora nell'amministrazione dell'esercito di allora, sia ancora sanitari, non esclusi gli ufficiali del 1860 che sono messi in disponibilità o deposito di qualsivoglia ramo, si presentassero al comando della provincia per farne un notamento, ed a cui presenteranno i loro brevetti o nomine giustificative per ivi recarsi in Messina al campo.

« Però mi occorre tenerla avvertita che ov'essi non si presenteranno, o presentati, si ricuseranno a partire, non avranno diritto alcuno a poter domandare compensi, o la conservazione dei gradi.

« Nel comunicarle quindi l'anzidetto, la invito a dare le analoghe disposizioni, perchè in seguito del sopra citato ordine, i detti ufficiali come sopra cennati si recassero in questa, presentandosi a questo comandante della provincia, per aversi gli ulteriori ordini.

« *Il segretario di Stato*

« PATERNO.

« Al signor comandante militare della provincia di Caltanissetta. »

1ª TORNATA DEL 18 LUGLIO

« *Segreteria di Stato della guerra.* — 3 D., 2 S., N. 6135.

« Palermo, 30 novembre 1860.

« Signore, il mio collega delle finanze con pregevol foglio del 23 volgente, numero 4271, mi scrive locchè segue:

« Sulla considerazione che alquanti impiegati civili e militari che prestavano servizio in Sicilia nel 1848, sopravvenuta l'occupazione borbonica, furono obbligati ad emigrare, o furono dimessi dall'ufficio che occupavano, sicchè si è verificata una interruzione di servizio, per la quale ne verrebbe loro un danno nella liquidazione della pensione di ritiro, o vedovile, il prodittatore, nel Consiglio del 17 ottobre scorso, ha accordato la sanatoria a siffatta interruzione, e permettere che i due periodi di servizio prestato dai nominati impiegati si congiungano nel caso di liquidazione di pensione vedovile o di ritiro.

« Il che le comunico per l'uso corrispondente. Ed io le comunico a lei per sua intelligenza ed uso corrispondente.

« *Pel segretario di Stato il funzionante da direttore*
« O. MARCHETTI, colonnello di S. M. »

Questi tre documenti provano:

1° Che gli ufficiali del 1848 furono riconosciuti nei loro diritti appena erettosi il Governo dittatoriale;

2° Il termine che davasi al riconoscimento dei loro diritti colla ministeriale 18 agosto 1860;

3° Il diritto alla sanatoria accordata nel Consiglio del 17 ottobre 1860, alla interruzione di servizio dal 1849 al 1860 per la pensione di ritiro, ecc.

Questi tre documenti vedete, o signori, che costituiscono un solenne diritto, un fatto compiuto.

Quali sono ora i fatti erronei che si oppongono a tale diritto, di cui non trovo altro maggiore in coloro che appartennero all'armata meridionale?

Ve li espongo per come li ho intesi:

1° Sento dire: « gli ufficiali siciliani del 1848 non furono riconosciuti dal dittatore, lo furono bensì gli impiegati civili. »

Rispondo: se il primo documento dà adito a questa supposizione, la distruggono intieramente i due secondi.

Non trovo necessario dir altro su ciò.

2° « Questi documenti sono ministeriali, ma non decreti. »

Ed io rispondo che il 1° è un decreto dittatoriale; il 2° è per ordine del dittatore che s'invia la circolare Paternò, come in essa sta espresso, è un rescritto; il 3° comunica una risoluzione del prodittatore che concerne semplicemente gli impiegati militari; e questi due ultimi non sono infine che una spiegazione, una conseguenza del primo.

3° Molti credono che tutti coloro che presero parte alla prima epoca della guerra del 1848 in Sicilia, e che fecero parte delle spedizioni nelle Calabrie e nel Veneto, siano stati nominati ufficiali dell'armata siciliana.

Intorno ai primi osservo (essendo io stato presidente

della Commissione di scrutinio che propose gli ufficiali dell'esercito siciliano) che i quadri degli ufficiali si composero dei medesimi elementi di quelli di cui si composero quelli dell'armata meridionale, cioè di tutti coloro che alla testa delle guerriglie combatterono e vinsero i nemici della patria.

Oltre di ciò nello scrutinio fu di base l'istruzione elementare e l'idoneità alla carriera militare. Vi furono, è vero, molti di coloro che, non avendo la detta istruzione, furono dal Parlamento assimilati ad un grado militare per una pensione, come pure lo furono alquanti di coloro che fecero parte della spedizione nelle Calabrie, ma questi non appartengono alla categoria degli ufficiali di cui io vi parlo; essi già godono invece da questo Governo la continuazione di quella pensione che fu loro nel 1848 decretata. Ed anzi modificherò il mio primo articolo con togliere le parole; « e le pensioni militari, » perchè appunto vengo assicurato che esse furono rispettate dal Governo.

Osservo però che questo fatto diviene una nuova prova di diritto che hanno gli altri, ed il dovere di giustizia che ha il Governo verso gli stessi.

In quanto a coloro che fecero parte della spedizione nel Veneto dichiaro che il maggior numero di essi componevasi di *ufficiali al seguito*, e gli altri che al ritorno in Sicilia furono graduati passarono sotto lo scrutinio di una Commissione di cui io era presidente per essere stato comandante della medesima e capo dello stato maggiore dell'esercito.

Eccovi un documento che constata quanto ho esposto:

« *Ministero della guerra e marina, numero 9278.*

« *Al capo dello stato maggiore.*

« Palermo, 23 settembre 1848.

« *Signore,*

« Avendo portato in Consiglio il notamento dei crociati da lei rimesso, come meritevoli ai gradi militari, S. E. il presidente del Governo, nel Consiglio del 21 volgente, udito il parere dei ministri, ha nominato una Commissione composta dei signori Vito Beltrami, Paolo Paternostro e presieduta da lei colla qualità di capo dello stato maggiore, onde esaminare l'idoneità dei proposti ai termini del decreto del Parlamento. Comunico ciò a lei per sua intelligenza ed uso conveniente.

« *Il ministro: G. LA FARINA.* »

Coloro che non furono trovati idonei si ebbero la pensione militare al pari degli anzidetti.

4° Dicesi che *non presero parte alla guerra del continente*. Ciò ve l'ho già spiegato prima, che non fu loro la colpa, anzi essi desideravano di prenderne parte, e ne mossero preghiera più volte al dittatore. Se alcuni poi non vennero per colpa propria, la Commissione di scrutinio da me proposta lo rileverà.

5° Altro errore più *strano* (il quale sembrami venga dal Ministero) è che gli ufficiali del 1848 *che servirono nel 1860 furono tutti riconosciuti* dal Ministero.

Questo non è vero. Furono riconosciuti soltanto quelli che ebbero occasione e tempo di ottenere un nuovo *brevetto* dal Governo dittatoriale. Coloro che non si ebbero promozioni o per essere rimasti in Sicilia all'esercizio delle funzioni cui furono dal Governo dittatoriale destinati, o per non esservi stato tempo di ottenere il brevetto del loro grado, o quello di promozione che avevano ottenuto dal Governo dittatoriale, furono esonerati dal servizio ed inviati alle proprie case. È da osservarsi che la sicurezza che avevano detti ufficiali di esser validi i titoli dei decreti, dei rescritti e delle ministeriali che li destinavano all'esercizio di un impiego militare col grado corrispettivo, toglieva loro la premura di provvedersi di un nuovo brevetto, vedendo regolare quello del 1848.

Ma supponiamo che gl'individui di cui io parlo non avessero i titoli che vantano per aver fatto parte della armata siciliana del 1848: essi hanno un diritto più forte di quello di alcuni altri ufficiali dell'armata meridionale che senza brevetto e con un semplice certificato dei loro generali, furono riconosciuti e formano oggi parte dell'esercito italiano. E questo diritto, signori, sapete qual'è? La ministeriale di nomina che quasi ciascuno di essi ha in mano per mettersi in tale o tal altra funzione, col grado corrispondente; il certificato del regolare servizio loro rilasciato dalle autorità competenti e l'esonerazione dell'impiego militare nella medesima epoca, quando gli altri ufficiali senza brevetto, senza nomina di sorta e senza il lungo servizio che questi vantano, erano riconosciuti dal Governo.

Per gli uni adunque, *giusto e nazionale* riguardo; per gli altri, ingratitudine che fa vergogna non solo a chi la commette, ma alla nazione, se i rappresentanti di essa non vi riparano. (*Rumori*)

Eccovi, o signori, le nomine, eccovi i certificati, eccovi l'esonerazione del servizio o, per meglio dire, il degradamento di cui vi parlo.

Riassumiamo. Poteva io presentarvi, o signori, un progetto di legge che mettesse gli ufficiali siciliani nella posizione più bassa di coloro che hanno meno titoli di essi e che il Governo ha riconosciuti? Poteva io dan- narli al riposo o alla pensione di riforma?

Doveva io, invece di presentare un progetto di legge, muovere interpellanze al Ministero delle ingiustizie usate?

Parliamoci chiaro, o signori; vedo qualche volta eccedente rispetto nella maggioranza pei ministri; io, invece d'una via energica, scelsi meglio per il bene degli *ufficiali* di cui parlo e per togliere che forse si consumasse un atto d'ingiustizia, scelsi meglio la via della conciliazione. Ciascuno interroghi la propria coscienza e troverà allora una *netta* ed onesta spiegazione alla mia condotta che non piacerà a chi ama i partiti ed i cavilli. In faccia al bene universale non havvi che una sola bussola, la *rettezza*.

È vero che questa bussola in talune epoche nell'umanità si perde. Quando una nazione non ha ancora compiuta la sua rivoluzione morale, ma solo in parte quella

politica, quando gli elementi corrotti dell'antico ordine sono ancora numerosi negli impieghi, nelle burocrazie d'ogni genere, e qualche volta nei gabinetti ministeriali (quando sono numerosi gli *uomini abili* che hanno servito sotto i Governi d'ogni forma e d'ogni genere, ed hanno sempre *servito bene e con elogio*, e con aerei *compensi di bottega da tutte le parti*); quando sono innumerevoli gli uomini che ieri, mentre splendeva in pieno meriggio il sole del tiranno e dello straniero, sapevano essere le colonne più salde del dispotismo e della servitù, e spesso anche il flagello che percuoteva i popoli, ed appena al tramonto quel sole seppero a tempo trasformarsi in crisalidi, ed allo spuntar di nuova aurora slanciarsi anch'essi al volo della libertà, ed esser chiamati poscia a sostegno delle nuove cose (quando è in auge il numero degli indifferenti che non metterono, come suol dirsi, un dito nell'acqua calda, ma perchè han saputo far bene i propri affari, e che han perciò la nomina di *uomini savi*, non di *pazzi*, come coloro che hanno tutto esposto per la patria); in tali epoche gli uomini del vero merito, della vera abilità politica e dell'abnegazione non possono essere che l'oggetto della persecuzione.

Così prendono il campo l'ingiustizia, l'intrigo e la corruzione. Così, invece di riconoscenza, il merito si acquista l'ingratitude.

Ma queste epoche non saranno mai durevoli per l'Italia: può tentare una camarilla di pochi di edificare tale stato, ma la nazione prima di tutto, ed i rappresentanti di essa nel Parlamento, sapranno rompere le trame funeste ovunque si scoprono, e far trionfare l'equità ed il decoro nazionale.

È per ciò ch'io parlo di moralità e di giustizia, ed addito oggi una parte ove fa bisogno che esse siano applicate.

Qualcuno mi dirà che sta pure nella moralità cittadina il non chiedere compensi per coloro che han servito la patria; ma a costoro io rispondo: è un *pretesto ispirato dall'ironia*. Perchè dunque si danno compensi ai borbonici e peggio, ed a chiunque serve non la patria, ma gl'individui e lo stipendio? È *perchè oggi lavorano*, direte. E questi di cui io parlo non hanno lavorato, e non sanno lavorare? E ad essi togliete non il superfluo, ma il pane (avvertite), il solo pane. *Non è compenso*, ma è mezzo di vivere, è lavoro che vi chiedono gli ufficiali del 1848, e di vivere in quel posto medesimo dove nei giorni più difficili della guerra hanno servito la nazione; è l'esercizio delle proprie funzioni divenuto per essi una *solenne proprietà*; vi chiedono la restituzione di quanto fu loro tolto.

Colui che vi parla in tal guisa non ha mai messo per base il compenso alle fatiche durate per la patria. La mia rinuncia non solo, ma la discussione che durò per ben due giorni in Sicilia nel 1848, sui *gradi da conferirsi a coloro che avevano combattuto, e comandato i volontari*, lo dice. Io proponeva che si chiamassero in Sicilia, per la creazione dell'esercito regolare ed al comando di esso, uomini consumati nell'arte della guerra,

1ª TORNATA DEL 18 LUGLIO

nelle teorie e nella pratica delle armate regolari; e che coloro che si erano distinti nella rivoluzione avessero semplicemente un uniforme che li designasse come soldati del 12 gennaio, soldati della iniziativa patria.

Ma quando vidi che non fu accolto dalla maggioranza il mio progetto, io che era stato *ad acclamazione* nominato capo dello stato maggiore generale, che, secondo l'organico siciliano, era la prima carica militare dell'esercito, scrissi nella medesima seduta al generale Durando, che trovavasi in Roma, e che avevami promesso di venire in Sicilia, invitandolo al mio posto. E questa lettera, per essere più autorevole, la consegnai al presidente del Governo, Ruggero Settimo, onde la spedisse e l'accompagnasse anche del suo invito.

È vero che non fu accettata quella mia rinuncia dal Governo, ma i membri di esso, taluni dei quali qui seggono sanno come io non tralasciai verun mezzo per farla accettare. Ciò l'ho detto non per altro che per rispondere a coloro che hanno dimostrato la paura di voler io col mio progetto impiantare una nuova categoria di remunerazione per coloro che servirono la patria. Aggiungo però, onde viemmeglio convincerli del sentimento che mi anima, che io, coerente sempre a me stesso, non intendo fruire di qualsiasi utile ne venga, per mezzo del mio progetto di legge, agli ufficiali del 1848.

Ma qui rammento alla Camera che se a questo diritto io ho *rinunziato e rinunzio*, ritengo e *sostengo*, nei modi voluti dalla legalità e dall'onore, i miei diritti dell'armata meridionale del 1860 che ho in faccia al Governo.

Mi riservo in altra seduta di richiamare l'attenzione della Camera sulla mia personale quistione, come me ne dà il diritto la seduta del giorno 11 aprile, e se non l'ho fatto prima, è stato unicamente per esaurirsi, in via legale amministrativa, tutti i mezzi suggeriti da quel Consiglio di deputati, che coloro, cui io ne diedi preghiera, convocarono in apposita riunione.

La luce *completa su ciò*, sarà fatta: non vivo oggi che di questo pensiero; il disonore ricadrà su coloro che furono causa delle strane ingiustizie che mi vennero copiosamente largite.

Perdonatemi la breve digressione, e ritorniamo alla quistione.

Se non si fossero riconosciuti i gradi di coloro che militarono nell'esercito meridionale non avrei presentato il mio progetto di legge, ma essendosi riconosciuti anche taluni di coloro che non vi presero parte che in quartiere e nelle sale ministeriali, allora è il decoro, è l'onore, più che la miseria degli ufficiali di cui io vi parlo, che mi fa a voi rivolgere.

L'equità, la giustizia vogliono che, se vi è sacrificio, deve essere per tutti; se vi è bene, deve essere equamente ed ugualmente su tutti ripartito: non servirsi dell'immorale vecchio sistema dei despoti: due pesi e due misure.

Per ultimo vi avverto che io non avrei sostenuto gli ufficiali del 1848, se non li credessi teneri più che del loro interesse, del loro decoro.

Eccovi i loro sentimenti pubblicamente manifestati in una lettera a me diretta dietro che svolsi il mio progetto di legge nella Camera, lettera che riportarono i giornali di Sicilia e del Piemonte:

« Sia qualsivoglia l'evento delle nostre sorti, a noi è più caro di qualunque premio il vostro splendido ricordo, la nobile vostra estimazione, l'essere da voi dichiarati benemeriti della patria al cospetto del mondo.

« Noi, fedeli ai nostri principii, ripeteremo sempre le parole del sommo Garibaldi e vostre: *Viva Italia e Vittorio Emanuele!* nelle quali è la nostra fede ed il nostro avvenire. »

Queste parole dignitose e altiere non solo a me hanno inteso dirigerle, ma a tutti coloro che sono stati loro compagni nelle armi, nelle prigioni, nelle cospirazioni, nei Governi provvisorii; queste parole io le ripetei in questa nazionale Assemblea perchè sono sicuro che esse verranno prese in grande considerazione, e non si vedrà negli ufficiali del 1848 i mendicanti cui si dà un briciolo di pane per toglierseli dinanzi, ma coloro che chiedono al Parlamento nazionale la rivendicazione d'un sacro diritto per cui si basa il loro onore militare.

Così il progetto della Commissione, che non è che un risultato degli errori suaccennati, dovrebbe eliminarsi ora che gli onorevoli membri della Commissione stessa avranno maggior campo di esaminare sotto tutti i punti la questione e non saranno ristretti in un mandato prodotto dai citati inconvenienti.

Ho fiducia che la Camera vorrà come unico mezzo decoroso e giusto adottare il mio progetto di legge che, per viemmeglio richiamare alla memoria degli onorevoli deputati, rileggo:

« Art. 1. Si riconoscono i gradi regolarmente conferiti nel 1848 dal Governo e dal Parlamento ai Siciliani.

« Art. 2. Saranno esclusi dal beneficio dell'articolo precedente:

« 1° Coloro che non militarono nella campagna del 1860-61 (salvo gli individui che non lo poterono per malattia, carcerazione, vecchiezza o emigrazione in lontani paesi).

« 2° Coloro che dopo il 1848 servirono il Governo borbonico o che abbiano in qualsiasi altro modo demeritato della patria.

« Art. 3. Una Commissione composta di deputati e ufficiali generali siciliani, eletta dal Governo, eseguirà i lavori di scrutinio sopra i suddetti individui. »

La Commissione invece vuole, come ho detto, *ammettere a riposo od a pensione di riforma* gli ufficiali di cui è parola. Or io credo utile di far osservare che lo articolo 2 della Commissione invece di diminuire alle finanze il carico, lo aumenterebbe di quasi tutta la somma annuale che risulta dalle pensioni che loro accorda senza verun utile della nazione, Mentre invece il mio progetto che chiama in attività gli ufficiali del 1848 non dà verun peso inutile allo Stato, perchè tende ad utilizzare, come deve essere scopo del Parlamento, una categoria di individui che hanno il dritto di godere un soldo anche senza far niente. Gli ufficiali di cui vi parlo

sono idonei alla carriera militare, ed il Governo può usare il medesimo metodo per passarli all'attività, che usò ed usa per gli altri ufficiali che appartennero alla armata meridionale, perchè al pari di essi combatterono ed hanno vissuto nell'armata suddetta, ed anzi vantano un servizio più lungo quale fu quello del 1848 e 1849 nell'armata siciliana.

Se la Commissione crede che il risparmio consista nel non riconoscere i gradi di coloro che per *ragioni legittime* non poterono servire nel 1860, io osservo che questi non sono che pochissimi. Molti deputati siciliani lo sanno, non sono che *sei* od *otto* individui, i quali però sono abili ed idonei al pari degli altri nella carriera delle armi.

Non c'illudiamo, o signori, *sintantochè* non avremo un esercito numeroso, non avremo da poter disporre di *seicento mila* uomini, l'unità d'Italia, l'indipendenza nazionale ed ogni bene patrio, saranno nel desiderio, non già nel fatto.

L'economia sia in tutto, ma non quando si parla di compiere l'esercito che formar deve l'Italia. L'attuale Ministero questa sacra sentenza la mise in fronte al suo programma. Io non fo che rammentarla al Ministero ed alla Camera e son sicuro di vederla oggi di prova nella accettazione del mio progetto di legge.

Ed infine, o signori, parliamo francamente, gli ufficiali del 1848 non rappresentano soltanto un numero d'uomini, ma rappresentano benanco la gloria della Sicilia, anzi la più bella parte della gloria contemporanea d'Italia, perchè rappresentano quella memoranda cavalleresca rivoluzione, unica, sola nella storia dei popoli, una sfida in piena luce, ad ora fissa e da più tempo innanzi intimata, di un popolo inerme e leale contro le innumerevoli forze di un tiranno che avevagli rapiti gli aviti diritti nazionali. Nè le vittorie di questa rivoluzione, di questa guerra da giganti, furono infeconde o si spensero. No, o signori, esse vissero nel nazionale Parlamento subalpino, perchè fu per rivendicare i diritti costituzionali che sorsero i Siciliani, e fu dietro le loro, e *per le loro vittorie* e non *dietro ad altre*, nè *per altre* che il *locale* in cui sediamo, antica reggia di un re assoluto, si cangiò in solenne recinto nazionale, in cui ebbero principio le nostre libere istituzioni.

Vissero nella gloria del 1860, di cui gli ufficiali medesimi dell'armata del 1848 iniziarono le prime gesta a nome d'*Italia una e di Vittorio Emanuele*; vivono finalmente in cotesta Assemblea del regno d'Italia, che trae prima causa di esistenza dagli sforzi e, permettetemi che ve lo dica, perchè vuole occultarsi da alcuni, dall'eroismo degli ufficiali del 1848.

E questa Assemblea, o signori, li dimenticherà e getterà su loro l'umiliazione?

È per questo che vi rammento il loro *passato* ed il loro *diritto*; è perchè non si stampi su di noi e sulla nazione un marchio d'ingratitudine e d'ingiustizia.

Signori, la Commissione, se dietro gli inconvenienti da me innanzi esposti ha dovuto restringere ad un punto lesivo ed umiliante per gli ufficiali di cui parlo il mio

progetto, onde non sortire dal suo mandato, d'altra parte ha compiuto un atto di considerazione nell'averlo accettato in massima, perchè talmente confuso erane il mandato e (permettetemi l'espressione) così *indigesto*, che poteva ben anche senza scrupolo mandare, non solo a riposo, ma agli *eterni riposi* gli ufficiali siciliani del 1848.

Tocca a voi, o signori, che non avete imposto altro *limite*, altro *mandato* che quello della giustizia, della equità, del bene e del *decoro* nazionale; tocca a voi di compiere quanto in *embrione* iniziò la Commissione degli uffici che accettò in massima il *mio progetto*: e *voi lo potete*, adottandolo per intero, e se volete con qualche emendamento che particolarizzi più direttamente talun articolo di esso, ma che non vi tolga nulla in sostanza.

PRESIDENTE. La parola spetta al relatore della Commissione.

PINELLI, relatore. Io risponderò il più brevemente che mi sarà possibile all'eloquente discorso dell'onorevole La Masa.

Premetterò che questa legge era stata accolta con poco favore in tutti gli uffici, per modo che il mandato dato ai commissari dai vari uffici stessi, all'immensa maggioranza di sette contro due, era di respingerla. Tuttavia la Commissione, desiderando di studiare bene la questione prima di rigettare una legge la quale tendeva a sollevare uomini, i quali avevano combattuto per la causa italiana, dalla posizione non troppo florida in cui si trovano, prese a consultare tutte le leggi e tutti i decreti che dal 1849 in poi furono emanati a favore degli ufficiali dei vari eserciti che combatterono, non sotto la bandiera sabauda, ma a Venezia, a Roma ed in altre località.

L'onorevole La Masa vi disse che quest'accoglimento poco favorevole fatto dagli uffici al suo progetto di legge proveniva da che non in tutti gli uffici vi fossero deputati siciliani i quali potessero dare quegli schiarimenti che sarebbero stati utili. Ciò sarà, io non lo contesto menomamente: debbo però avvertire la Camera che tutti quegli schiarimenti che si potevano desiderare furono certamente dati dall'onorevole La Masa in persona, il quale intervenne, non so se due, ma certamente una volta in seno alla Commissione; si fu appunto dopo che il deputato La Masa ebbe fornito tutti questi schiarimenti che la maggioranza della Commissione persisteva nel respingere la legge.

LA MASA. Domando la parola.

PINELLI, relatore. Si diede incarico in allora al presidente dell'ufficio di abboccarsi col ministro della guerra, il quale era il generale Della Rovere, ed il presidente dell'ufficio ottenne documenti dai quali risultarono due cose, cioè che coloro che veramente avevano combattuto nel 1860 erano già stati tutti riconosciuti dalla Commissione di scrutinio per gli ufficiali dell'esercito meridionale, e che il numero degli altri poi ascendeva ad una cifra immensa, che veramente poteva spaventare le nostre finanze. Tengo qui un documento dal quale risulta che questi ufficiali erano in numero di

1^a TORNATA DEL 18 LUGLIO

2243. Su questi, quattro quinti avevano già gradi nel 1848.

Io non credo poi che sia il caso di ripetere alla Camera tutti i documenti che vanno annessi al progetto di legge dell'onorevole La Masa, documenti che furono anche molto contestati, non per la loro validità, ma per la portata che potevano avere, e specialmente il primo, l'allegato A, che è il decreto del dittatore, in cui è detto all'articolo 9 che « le leggi, i decreti, i regolamenti, quali esistevano sino al 15 maggio 1849, continuano ad essere in vigore. » È chiaro che in questo modo si aveva in mira di alludere alle leggi, ai decreti, ai regolamenti, e non agli individui.

Ciò è poi ancora meglio spiegato da un documento pervenuto dal Ministero della guerra, in cui si dice chiaramente che l'intenzione del dittatore era di riconoscere soltanto quelli che avessero militato di nuovo nel 1860 e si fossero adattati agli ordini ed alle prescrizioni che furono emanate.

A dimostrare però che non era intenzione del Governo di trascurare questo personale, e di renderlo anzi servibile al nuovo ordine di cose, venne diramata la circolare ai governatori dell'isola colla quale si invitavano tutti gli ufficiali del 1848 a recarsi al campo di Messina per ivi poter avere il diritto a domandare compensi o la conservazione del grado.

L'ingiunzione di recarsi al campo di Messina per ivi seguire l'esercito nel continente non fu rispettata che da pochi; invece la maggior parte di loro si recò a Palermo, onde ottenere posti militari sedentari, o collocazione ai depositi; molti altri non si mossero dal loro domicilio inviando di colà i reclami loro.

I primi furono inviati a Napoli in tre spedizioni; dopo la seconda spedizione il generale Sirtori, con telegramma del 14 ottobre scriveva: « Partecipato al dittatore la spedizione degli ufficiali del 1848; ebbi ordine di sospendere l'invio di altri ufficiali ritenendo i già spediti. »

Da ciò si vede che tutti quelli che veramente si affrettarono ad obbedire all'ordine ricevuto di portarsi al campo nella terraferma furono considerati dalla Commissione di scrutinio ed ammessi come ufficiali nell'esercito meridionale.

La Commissione deve poi altamente respingere l'accusa che fa l'onorevole La Masa, che il suo progetto tenda ad umiliare gli ufficiali siciliani.

La Commissione racchiude nel suo seno uomini che hanno combattuto lungo tempo per la libertà, e martiri della libertà, come l'onorevole Poerio; la Commissione annovera due ufficiali generali; ed io credo che siano sprecate le mie parole avanti alla Camera per persuaderla che non poteva mai entrare nella mente di questi uomini di umiliare ufficiali che avevano combattuto per la causa italiana; la Commissione doveva occuparsi di quelli che avevano realmente combattuto e di quelli i quali, per motivi che a lei non ispetta di indagare, non poterono veramente prestare la loro opera nel 1860.

La vostra Commissione si è informata precisamente a quei sentimenti di equità e di giustizia a cui alluse l'onorevole La Masa; ed in prova di quanto asserisco aggiungerò che, essendo venuta oggi a riconoscere come non fosse stato pubblicato in Sicilia il decreto del 4 marzo 1860, per cui la posizione fatta agli ufficiali sarebbe molto infelice, la Commissione vi propone di aggiungere all'articolo 2 un'alinea così concepito:

« Ai militari che si trovano nei casi contemplati qui sopra sarà applicato l'articolo 3 del decreto 4 marzo 1860, così espresso:

« Nello stabilire il montare della pensione, da accordarsi come sopra, il tempo trascorso dalla cessazione del servizio sino al giorno d'oggi, da cui decorrerà la pensione, sarà computato come servizio effettivo. »

Con questa aggiunta, o signori, gli ufficiali siciliani che servirono nel 1848 e nel 1860, quand'anche non avessero potuto raggiungere il continente, saranno trattati come lo furono i prodi difensori di Venezia.

L'articolo 2 è informato sull'articolo 5 della legge 30 giugno 1861, il quale dice:

« Gli ufficiali veneti di terra e di mare, ai quali fu riconosciuto competere l'assegno istituito colla legge del 7 giugno 1850, saranno ammessi a riposo od a riforma col grado col quale fu attribuito quell'assegno, semprechè abbiano offerto i loro servizi al Governo nella guerra del 1859, e senz'altro per effetto del presente articolo possa variarsi la posizione di quelli tra i detti ufficiali che si trovano in servizio attivo nell'armata di mare. »

Signori, la Commissione per labbro mio vi dice che essa crede di aver adempiuto, per quanto l'equità e la giustizia lo consentono, a quei riguardi che si devono avere per uomini che hanno combattuto per la patria italiana. Non tutti possono avere le stesse vicissitudini fortunate. Certamente fra questi uomini che non saranno contemplati in questa legge ve ne saranno alcuni che potranno avere dei motivi legittimi per non aver militato nel 1860. Io credo che questi tali avranno sempre la via aperta per ricorrere al Ministero della guerra, e che non sarà mai un Governo italiano che venga ad escludere quelli che comprovassero con documenti che avevano veramente intenzione di militare sotto le bandiere, e che ne furono impediti per ragioni di forza maggiore, come mi si suppone che ci possano essere di quelli che erano cronici.

Dopo aver compiuto al suo debito nella parte generosa, la Commissione non deve nascondersi che si hanno a considerare anche le condizioni finanziarie; che, se si ammettessero indistintamente tutti coloro che credono di avervi diritto, sarebbero 800 e più ufficiali i quali verrebbero a cadere alle spese del pubblico erario.

LA MASA. Io aveva domandata la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Sì, ma lo prego di restringersi al fatto personale.

LA MASA. L'onorevole Pinelli diceva che in una delle riunioni della Commissione io fui presente; ciò è vero, ma questo non implica che per aver dato schiarimenti

nel miglior modo che mi fu possibile sopra gli errori in cui si trovava la Commissione, e come vi si trova ancora, par quanto posso arguire dalle sue parole, ciò non vuol dire che la Commissione abbia fatto tesoro delle verità e dei preziosi documenti di cui l'ho fornita (*Sì ride*); anzi mi si rispondeva: è ristretto il nostro mandato; ecco tutto quanto io volevo dire: e ciò credo che basti.

PATERNOSTRO. Io spero che la Camera mi sarà cortese di pochi minuti, affinchè io compia ad un ufficio che mi è imposto dalla mia situazione personale in questa Commissione.

Io e l'onorevole Calvino siamo stati della minoranza della Commissione, abbiamo dovuto accettare il progetto della maggioranza in difetto di meglio; dunque è necessario che io dica alla Camera brevemente il perchè noi non potevamo accogliere il concetto della maggioranza della Commissione, il perchè noi speriamo che la Camera voglia modificarlo con qualche aggiunta che migliorasse la condizione degli ufficiali del 1848.

Signori, io non fo paragoni, perchè i paragoni sono sempre odiosi; io però, che assistetti alla rivoluzione del 1848 e che ultimo tra tutti pure vi presi parte, vidi che gli ufficiali del 1848 non erano semplici volontari di bande disorganizzate, io vidi che questi ufficiali adempirono sempre al loro dovere, e questo fu constatato da documenti che annuncierò alla Camera.

Quando dalla Commissione mi si venne a portare avanti il concetto che a cotesti volontari del 1848 non doveva darsi ciò che si è dato ad altri ufficiali che sono passati nell'armata regolare, ho chiesto a me stesso se ci fosse una ragione per procedere a quel modo.

Signori, gli ufficiali del 1848 in Sicilia non appartengono alle bande disorganizzate. Quelle bande furono tutte sciolte in virtù di un decreto del presidente del Governo di allora ed oggi presidente del Senato, l'egregio patriota Ruggero Settimo; si organizzò l'armata regolare, e fecero parte dell'armata tutti i militari che si trovavano in Sicilia e che facevano parte di armate regolari in altri paesi.

Io ricorderò che gli egregi e valorosi Orsini e Longo, il generale Paternò, il capitano Drago, i fratelli D'Antoni, i Ponsetti, ed altri bravi, erano tutti ufficiali di armate regolari, erano tutti ufficiali che formarono il nucleo della nuova armata. Ed i volontari che fecero parte di quest'armata, sapete chi erano, o signori? Erano coloro che una Commissione di scrutinio d'allora, che sotto un comitato militare d'allora, e pei fatti stessi dei primi giorni del 1848, erano stati riputati atti al servizio militare, erano stati riputati idonei ad essere investiti di un grado. Ricordate, signori, che il giorno 13 gennaio 1848 in Palermo, allo spedale di Sant'Anna, v'erano 460 feriti e mutilati, che erano tutti dei nostri. Questo vi proverà se in quelle famose giornate i giovani siciliani che fecero poi parte dell'esercito si battevano o non si battevano bene.

Nel *Libro bleu*, che è stato pubblicato in Inghilterra, fra i documenti presentati dal Ministero inglese trovasi

una corrispondenza del Governo napoletano, trovansi note del generale Filangieri, colle quali si diceva ai ministri d'Inghilterra ch'era impossibile seguire il loro consiglio di non fare una pronta spedizione in Sicilia, poichè non si trattava già di bande disorganizzate, ma bensì d'un esercito regolarmente organizzato, che aveva vecchi generali; che si trattava di un esercito che si disciplinava tutti i giorni, che noverava esperti ufficiali, vecchi e nuovi ufficiali che avevano date prove di immenso coraggio e valore. E poichè, diceva il Governo di Napoli, si tratta di organizzazione dell'esercito, e poichè questo esercito si organizza bene tutti i giorni, permettete che io non arrivi troppo tardi.

Dirò che il generale Filangieri quando riconquistò la Sicilia, dopo le cinque giornate di lotta dell'eroica Messina, dopo la famosa giornata dell'eroica Catania, quando tutti i soldati restarono in mezzo alle barricate e sul campo di battaglia, quando i battaglioni così detti dei *camiciotti* e dei *còrsi* morivano sino all'ultimo valorosamente, il generale Filangieri voleva conservare gli ufficiali del reggimento di cavalleria, perchè, a quanto egli diceva, non aveva mai veduto un reggimento di cavalleria organizzato come era cotesto reggimento; ma gli ufficiali non potevano rimanere, perchè non volevano rinnegare i loro principii. Dirò che i giornali francesi ed inglesi (e fra questi citerò il *Times*) facevano l'elogio della disciplina dell'esercito siciliano, esercito regolare, esercito di un Governo regolare. Nor mi si dica dunque che l'esercito del 1848 era una massa di volontari, era una massa di elementi disorganizzati; no, o signori, l'esercito del 1848 era esercito regolare ed esercito di Governo regolare.

Nè mi si dica che non fosse esercito italiano, conciossiachè tutti sanno che dalla Sicilia partivano aspirazioni italiane. Che se i tempi non erano ancora maturi, se le lotte dei partiti in Italia impedirono che un concetto eminentemente nazionale venisse attuato, quel concetto però era nella mente di tutti, quell'aspirazione nel cuore di tutti. Ricordate che la Sicilia spedì un nucleo dei suoi armati alla guerra dell'indipendenza italiana. Essa spedì 700 armati capitanati dal generale Ribotti e dal generale Longo nelle Calabrie per eccitare la rivoluzione nel Napoletano e cooperare così alla grande impresa dell'indipendenza patria. Come dissi altra volta:

Le bell'opre
Che non hanno cantor, l'oblio le copre;

e di quell'impresa non si mena rumore; ma lo sbarco di Paola, se non vuol ritenersi glorioso quant'altri, è sempre un fatto gloriosissimo perchè la storia e la nazione ne tengano conto.

Se adunque, o signori, quello era esercito regolare e di Governo regolare, se noi mettiamo nel progetto di legge la condizione che gli elementi che formavano parte di quell'esercito, i quali si fossero battuti e avessero meritato nel 1860, condizione *sine qua non*, solamente potessero essere riconosciuti, io trovo che questo riconoscimento è di suprema giustizia.

I^a TORNATA DEL 18 LUGLIO

Qui ripeto ciò che disse l'onorevole generale Pinelli (mi permetta l'onorevole La Masa che anch'io sia dell'opinione del generale Pinelli): il progetto della Commissione, a cui io sono sino a un certo punto contrario, ma che ho dovuto accettare in mancanza di meglio, non umilia, nè può umiliare gli uffiziali del 1848. Quando una nazione riconosce il grado, accorda l'uniforme, e la pensione, qualunque siasi, non umilia un uffiziale; essa dice: le circostanze dei tempi, la vostra posizione eccezionale fanno sì che non possiate avere quello che hanno gli altri; ma non per questo il paese vuole umiliarvi. Io respingo, in nome degli uffiziali del 1848, in nome della Commissione e del paese, questa maniera di vedere dell'onorevole La Masa. (*Bravo!*)

LA MASA. Domando la parola.

PATERNOSTRO. In quanto al numero degli uffiziali che dovrebbero essere riconosciuti, mi permetterà l'onorevole Pinelli di dire che nè egli, nè il ministro della guerra, nè altri può ora sapere quale esso sia. A sentir taluno non sono più di 40, a sentirne altri sono 60; secondo il signor ministro possiamo andare ai 500 o 600.

Ma, signori, qualunque sia il numero o è giustizia, o non lo è...

PINELLI, relatore. Domando la parola.

PATERNOSTRO... è giustizia o non lo è.

Se non è giustizia, fosse un solo, rigettate il progetto di legge. S'è giustizia, fossero mille, voi dovete approvarlo. Io non ho due pesi e due misure, e non può averli il Parlamento.

Non vi potete spaventare voi che votate le leggi per tutti, per tutto lo Stato. Voi che votate le leggi d'imposta per tutti i bisogni dello Stato; voi che faceste atto patriottico, atto eminentemente politico colla fusione dell'esercito meridionale; voi che chiudeste gli occhi per mezzo del potere esecutivo, per mezzo delle Commissioni di scrutinio, per mezzo di tutta quella serie di circostanze per le quali è passato l'esercito meridionale, a molte cose, e diceste: la pace sia fatta, l'esercito sia fatto; voi non potete per 50, 100, 200, 1000 che fossero, farne una questione di finanza, se la giustizia assiste codesti individui.

Dunque io dico: quando voi avrete modificato la legge nel senso di restringerla agli uffiziali del 1848 i quali non hanno demeritato della patria, i quali non servirono i Borboni, i quali da una Commissione di scrutinio da eleggersi dal ministro della guerra, saranno dichiarati di buoni principii, e per di più mettete come condizione che questi uffiziali hanno dovuto militare nel 1860... ma, signori, io vi domando se v'è giustizia a negare questa disposizione, questa disposizione che equipara gli uffiziali del 1848 agli uffiziali dell'esercito meridionale, e ciò non perchè erano uffiziali del 1848, ma perchè avendo militato nel 1860 e non trovandosi coi loro brevetti in regola non poterono essere riconosciuti, ed hanno bisogno d'una sanatoria dalla Camera.

E perchè non avevano i brevetti in regola?

Non avevano i brevetti in regola perchè fu creduto che la disposizione del generale Garibaldi, dit-

tatore in Sicilia, richiamasse in vigore tutti i graduati del 1848.

Dico, fu creduto; ma in ciò sono d'accordo colla teoria messa avanti dall'onorevole Crispi, e studiata profondamente la questione, non posso essere d'accordo con coloro i quali ritengono che quel decreto abbia fatto rivivere tutti i gradi, tutti gl'impieghi del 1848 e 1849.

Io sono d'accordo coll'onorevole Crispi nel credere che quel decreto accennasse a talune disposizioni legislative, ma non a ritornare in vita tutto ciò che poteva esser morto riguardo agl'impiegati, agli uffiziali del 1848. No, o signori.

Ma intanto nell'errore in cui molti caddero vennero anche gli uffiziali, e vedete che cosa è avvenuto: gli uffiziali che interpretarono il decreto a norma della mente del dittatore Garibaldi e dell'onorevole Crispi, che era il suo interprete e che fece il decreto, costoro vollero mettersi in regola, sollecitarono il riconoscimento ed ottennero un altro brevetto; e tra questi vi sono forse di quelli che non seguirono il dittatore, ma rimasero in qualche piazza.

Ma ci furono degli altri, i quali ritenendosi già in regola per quel decreto, dal quale si credevano rimessi nello stesso grado, trascurarono di chiedere il brevetto, e non l'ebbero. A questi si disse: la legge è chiara; voi non avete il decreto di nomina, non siete in regola; per conseguenza io non vi posso riconoscere.

Signori, egli è qui che il Ministero della guerra deve far giustizia, ma è pur qui che il Parlamento deve mettere il Ministero nel caso di non aggravare con una troppo larga interpretazione della legge le finanze. Egli è qui che dovete dire al Ministero della guerra: non siete voi che farete gli uffiziali solo perchè li vogliate fare, solo perchè il tale o tal altro impiegato vi farà un rapporto favorevole; no, voi signori dovete dire al ministro della guerra: questa è la legge che deve essere applicata; voi dovete dire agli uffiziali del 1848 che non hanno demeritato, che hanno combattuto nel 1860, e che meritano di essere riconosciuti come gli uffiziali dell'esercito meridionale: voi siete riconosciuti.

Mi riservo di presentare un emendamento alla discussione degli articoli, qualora altri non lo presenti.

PETITTI, ministro per la guerra Io credo che coloro che finora sostennero questa legge fanno confusione paragonando gli uffiziali siciliani del 1848 cogli uffiziali dell'esercito meridionale, e, se non erro, in questo sono d'accordo colla Commissione. Gli uffiziali siciliani del 1848 non sono paragonabili agli uffiziali dell'esercito meridionale, bensì agli uffiziali veneziani, agli uffiziali di Roma ed agli altri che in quell'epoca gloriosa hanno combattuto la guerra dell'indipendenza.

Ciò stabilito, io credo che non vi possa essere alcuno, il quale possa dire che, sia la Commissione sia il Ministero, intenda d'umiliare i Siciliani; i Siciliani sicuramente hanno operato benissimo, ma mi permetteranno che io dica loro che la difesa di Venezia, che la difesa di Roma sono altrettanto gloriose quanto i fatti d'armi di Sicilia.

Ora vengo a spiegare da che provenga, a mio avviso, questa confusione.

I sostenitori del progetto primitivo della legge che si discute, e particolarmente l'onorevole La Masa, dicono: voi avete riconosciuto l'esercito meridionale, lo avete fuso coll'esercito regolare, e dovete per conseguenza fare lo stesso per gli ufficiali siciliani che militarono nel 1860.

Ma, signori, l'esercito meridionale nell'atto della fusione esisteva tal qual era. Di questo esercito facevano parte e Siciliani e Veneti e Romani, ed individui di tutte le parti d'Italia. Quest'esercito, tal e qual era, in marzo fu riunito all'armata regolare, ma perchè ciò si fece per quell'esercito che esisteva, ne vien forse che si debba fare per tutti i combattenti del 1848, i quali, in un modo o nell'altro, abbiano preso parte ai fatti del 1860 e 1861?

Per la fusione si partì da un fatto, il fatto dell'esistenza dell'armata meridionale. È quest'armata che è stata fusa, niente di più, niente di meno; e si volesse estendere la fusione ad altri, io dichiaro nel modo il più reciso e il più formale che mi opporrei in modo assoluto, perchè, lo dico chiaro, io che ne ho fatto una, non avrei il coraggio di farne una seconda.

Mi si può però fare una difficoltà; mi si può dire: come è che questi i quali hanno preso parte ai fatti del 1860 e del 1861 non facessero parte dell'armata meridionale? Ripeterò qui quanto dissi nell'occasione dell'interpellanza Crispi, vale a dire che la fusione si fece solo perchè lo stato delle cose nel momento in cui essa ebbe luogo lo rese possibile. Se invece di 2200 ufficiali ed impiegati a cui era ridotto il corpo dei volontari, fosse ancora stato di 7000, tutti quanti sono qui possono convenire con me che la fusione non si sarebbe fatta.

L'aver appartenuto o no al corpo dei volontari in marzo scorso è cosa da me indipendente, ciò nullameno, passando allo scrutinio operato dall'apposita Commissione in Palermo ed approvato e confermato dal ministro della guerra, dirò che la mentovata Commissione seguì le norme seguite prima dal Governo prodittoriale, il quale sostenne ognora che il decreto del 17 maggio 1860 non dava diritto agli ufficiali del 1848 che i loro gradi fossero riconosciuti. Questo è provato da vari altri ufficiali, di una parte dei quali l'onorevole Pinelli ha data lettura.

Il ripeto, il Governo prodittoriale non ha riconosciuto i gradi del 1848: ma ha solo dichiarato che tali gradi sarebbero un titolo di preferenza per entrare nell'armata. E a questo fine ordinò un campo a Messina, e vi diresse gli antichi ufficiali del 1848 per farli passare poscia all'armata che allora già trovavasi al di qua del Faro. Pochi sono quelli che vi si recarono, e di questi il maggior numero raggiunse l'armata.

Ora a quelli che hanno passato il Faro fu riconosciuto il grado; perchè, facendo essi parte dell'armata meridionale, si applicarono ad essi le norme che furono applicate agli altri ufficiali dello stesso esercito non siciliano.

Per questi fu pertanto pure tenuta valida, che io sap-

pia, la dichiarazione di tre generali, di cui tenne parola l'onorevole La Masa.

Se havvi qualcuno che nel 1860 o nel 1861 abbia esercito le funzioni di un grado militare, e che questo grado non gli sia stato riconosciuto, questi non fu certo di quelli che hanno preso parte ai combattimenti, nè di quelli che hanno passato il Faro, perchè, il ripeto, a questi si applicarono regole comuni agli altri.

È certo pertanto che agli ufficiali siciliani del 1848 che nel 1860 ebbero la conferma del grado, ovvero fecero effettivamente parte dell'armata meridionale, si applicarono le regole stesse che furono applicate ai non siciliani; ed è certo pure che per gli altri si seguirono le norme già seguite dal Governo prodittoriale; ed io credo che nessuno vorrà esigere che il Governo faccia di più ora di quanto intendeva di fare e fece effettivamente quel Governo.

Io ho accettato il progetto della Commissione perchè lo credo giusto; è giusto di estendere ai Siciliani combattenti nel 1848 i provvedimenti applicati ai difensori di Venezia. In questo senso aderisco, ma qualora si volesse entrare nelle viste dell'onorevole La Masa o dell'onorevole Paternostro, vale a dire si volesse riconoscere il grado, il che vuol dire far entrare questi individui nell'armata regolare, allora io mi vi opporrei assolutamente.

Voci. Ai voti! ai voti!

LA MASA. Domando la parola per dare uno schiarimento di fatto.

PRESIDENTE. Parli.

LA MASA. Anzitutto osservo che gli ufficiali siciliani di cui parlo, e che non furono riconosciuti, appartennero all'armata meridionale, ed ho qui documenti per provarlo, se la Camera è pronta ad ascoltarli. (*No! no!*) Qui ci sono delle divergenze, e non credo che la Camera possa passare alla votazione, se prima non sente le varie ragioni che si possono addurre, e non senza i documenti.

Ripeto dunque che questi ufficiali siciliani appartennero all'armata meridionale, servirono nei corpi che rimasero in Sicilia per ordine del Governo medesimo, e chiamo a testimoni, prima di leggere i documenti, i prodittatori e quelli che furono militari in Sicilia; altri presero parte alla campagna continentale sotto Capua, e questi anche furono mandati a casa.

Se la Camera vuole continuare ad ascoltarmi, a permettermi di proseguire la discussione, io leggerò i documenti che non sono pochi (*No! no! Basta!*); se è stanca, allora io la pregherei di rimandare a domani la discussione, purchè si leggano i documenti e si rischiarino i fatti.

PRESIDENTE. Essendo stata appoggiata la chiusura, la metto ai voti.

(La discussione è chiusa.)

Darò lettura dell'articolo 1:

« Si riconoscono i gradi militari regolarmente conferiti nell'anno 1848 dal Governo nazionale di Sicilia ad individui nativi italiani. »

I^a TORNATA DEL 18 LUGLIO

Il deputato Mordini propone che alla parola *gradi* si aggiungano queste altre: *e gli uffici*.

PETITTI, ministro per la guerra. Accetto quest'aggiunta, purchè sia ben inteso che questa riguarda coloro che pel loro ufficio debbono seguire l'esercito e trovarsi in faccia all'inimico o, per meglio dire, quelli che per le loro funzioni sono assimilati ai militari, e non coloro che per...

MORDINI. Era precisamente in questo caso che ho proposto l'aggiunta di quelle parole.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Gravina.

MICHELINI. Chiedo la parola.

GRAVINA. Io intendeva di proporre la riunione dei due articoli.

PRESIDENTE. Ma adesso si tratta di vedere se debba ammettersi l'aggiunta presentata dal deputato Mordini; se ella ha la bontà di mandarmi la sua proposta, ne darò lettura alla Camera.

La parola spetta al deputato Michelini.

MICHELINI. Io osservo che per uffizi s'intendono tanto quegli uffizi che si adempiono sul campo di battaglia od in prossimità di esso, quanto gli altri per l'esercizio dei quali non si mette in pericolo la propria vita.

Se adunque vogliamo escludere questi ultimi dal beneficio della legge, come io voglio escluderli e come mi pare sia intendimento della Camera intiera, bisogna farlo in modo chiaro e specifico. Qualunque interpretazione dia il ministro della guerra all'articolo di legge che stiamo per votare, e quantunque tale interpretazione sia accettata dallo stesso deputato che proponeva l'emendamento, e non contraddetta dalla Camera, tuttavia essa non legherà i magistrati, cui toccherà d'interpretare la legge per applicarla ai casi che occorreranno. Può quindi avvenire che il ministro della guerra sia suo malgrado costretto a riconoscere i gradi di individui, cui nè egli, nè la Camera vogliono compartire questo favore.

Ed dunque d'uopo spiegarci chiaramente sia traducendo in legge la restrizione formolata dal ministro, sia in altra guisa.

PRESIDENTE. Il deputato Crispi ha facoltà di parlare.

CRISPI. Il senso di questo emendamento si spiega benissimo, laddove lo si metta in riscontro all'articolo 2.

Nell'articolo 2 si vuole che possano godere dei vantaggi di questa legge coloro che hanno militato nella campagna del 1860. Non può dunque applicarsi l'articolo primo se non a coloro che erano al seguito dell'esercito, o che ne facevano parte. Per conseguenza, l'articolo 2 spiega qualunque altra idea che si volesse supporre. Qualunque sia l'ufficio militare esercitato nel 1848, purchè colui che lo esercitava nel 1860 abbia preso parte alla campagna sarà compreso nelle disposizioni di questa legge.

PRESIDENTE. La proposta del deputato Gravina dovrebbe avere la precedenza, in quanto che unisce in un solo i due articoli 1 e 2.

Il deputato Gravina propone di riunire i due primi ar-

ticoli e farne un solo, eliminando le seguenti parole che fanno principio all'articolo secondo: *Questi militari saranno ammessi a riposo o a pensione di riforma col grado da loro coperto nell'anno 1848*, di maniera che l'articolo sarebbe così concepito:

« Art. 1. Si riconoscono i gradi militari regolarmente conferiti negli anni 1848 e 1849 dal Governo nazionale di Sicilia ad individui nativi italiani, semprechè abbiano militato nella campagna del 1860-61. »

Secondo questa proposta gli ufficiali di cui si tratta sarebbero posti in attività di servizio.

La maggioranza della Commissione accetta questo emendamento?

PINELLI, relatore. Non lo accetta.

PRESIDENTE. Il Ministero lo accetta?

PETITTI, ministro per la guerra. Io credo che è meglio approvare la legge quale fu proposta dalla Commissione.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'emendamento proposto dal deputato Gravina, di cui testè ho dato lettura.

BIXIO. Dichiaro di astenermi dal votare.

PRESIDENTE. Chi approva quest'emendamento, sorga.

(Non è approvato.)

Ora la parola spetta al deputato Michelini.

Trattasi dell'aggiunta delle parole *gli uffici*, proposta che il Ministero e la Commissione hanno accettata.

MICHELINI. Malgrado le cose dette contro la mia proposta, io credo dover insistere sopra di essa; perchè, se male non mi appongo, agli impiegati dell'amministrazione militare sono state computate le campagne che hanno fatto presso gli eserciti combattenti, e si potrebbe per conseguenza credere od almeno dubitare che fossero compresi pure gli esercenti uffizi militari.

In sostanza, se io trovo giusto che i chirurghi, i cappellani i commissari di guerra, gl'impiegati nelle sussistenze militari siano pareggiati a coloro che sono rivestiti di gradi militari, perchè questi espongono la propria vita nel disimpegno delle loro incumbenze, dico che sarebbe uno sprecare inutilmente il danaro dello Stato, del quale dobbiamo essere gelosi custodi, il concedere simile favore agl'impiegati della posta e delle altre parti dell'amministrazione militare.

PATERNOSTRO. Ho domandata la parola per proporre un emendamento.

SANGUINETTI. Domando la divisione dell'emendamento.

PATERNOSTRO. Siccome qui si vogliono contemplare gli ufficiali che hanno servito nelle vicende del 1848-49, mi pare che per evitare ogni equivoco si dovrebbe dire 1848 e 1849 (*Si! sì!*) e non 1848 solamente.

Io credo che anche il Ministero accetterà questa proposta, perchè in caso diverso, per la nomina avuta un mese prima o un mese dopo si metterebbero in diverse condizioni ufficiali che hanno prestato tutti il medesimo servizio.

PINELLI, relatore. La Commissione accetta.

PETITTI, *ministro per la guerra*. Mi pare troppo ovvio!

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo così emendato.

TREZZI. Domando che sia diviso.

La parola *ufficio* è così elastica che comprenderebbe perfino gli impiegati subalterni.

La parola *militari* non vuol dir niente, perchè in tempo di guerra chi appartiene ad un corpo si suol dire militare, e quindi non sarebbero compresi soltanto i militari, ma anche gli impiegati civili che hanno ufficio militare od hanno prestato qualche servizio.

PINELLI, *relatore*. Non mi pare che si possa temere l'inconveniente accennato dall'onorevole Trezzi, perchè, come si dice in quest'articolo 2, bisogna che abbiano militato, cioè a dire che loro si computa la campagna del 1860-61.

MICHELINI. Le poste militari sono comprese.

PRESIDENTE. Essendo chiesta la divisione, la quale è di diritto, pongo ai voti separatamente l'emendamento del deputato Mordini, il quale vorrebbe aggiungere alla parola *gradi* anche quella di *ufficio*; dopo metterò ai voti...

ALFIERI. Domando la parola.

Ho sentito il ministro della guerra spiegare così il suo concetto:

« Gli uffizi che sono pareggiati ai gradi militari. »

Mi pare che questo suggerisca un modo di scioglimento della questione.

MICHELINI, Sì, sì! Accetto l'emendamento Alfieri.

MORDINI. L'intendenza militare ha l'assimilazione, il corpo sanitario pure. L'emendamento io l'ho fatto in questo senso appunto per dare schiarimento sufficiente. Se il signor ministro vuol dare una spiegazione soddisfacente, non ho più nulla ad aggiungere.

PETITTI, *ministro per la guerra*. È vero che da noi la giustizia militare non è assimilata, ma in Sicilia lo era.

CRISPI. Nel 1848 no. Nel 1848 fu pubblicato un decreto pel quale nell'amministrazione della giustizia militare furono nominati giudici ed agenti del Pubblico Ministero individui non militari.

PRESIDENTE. Allora vi sono due emendamenti, uno del deputato Mordini il quale aggiunge semplicemente le parole « gli uffizi, » l'altro dei deputati Michelini ed Alfieri che dice: « e gli uffizi pareggiati ai gradi militari. »

Essendosi chiesta la divisione, la quale è diritto, pongo a partito dapprima l'emendamento più semplice, il più generale, che è quello del deputato Mordini.

(Dopo prova e controprova, è rigettato.)

Pongo ai voti l'emendamento Alfieri e Michelini.

(È approvato.)

Pongo ai voti l'articolo intiero.

(È approvato.)

« Art. 2. Questi militari saranno ammessi a riposo od a pensione di riforma col grado da loro coperto nell'anno 1848, semprechè abbiano militato nella campagna del 1860-61, e che non abbiano dal 1848 in poi servito il

Governo borbonico, nè demeritato in qualsiasi modo della patria.

« Per effetto del presente articolo non potrà variarsi la posizione di quelli tra i detti militari che si trovano in servizio attivo nell'armata di terra o di mare. »

PINELLI, *relatore*. Domando la parola.

C'è un emendamento.

PRESIDENTE. Vi sono due emendamenti: uno del deputato Bertolami, il quale farebbe un'alinea così concepito:

« Saranno però ammessi coloro ai quali non fu possibile per malattia cronica di combattere le battaglie del 1860. »

Questo coincide con un altro emendamento dei deputati La Porta, Mordini e Crispi, i quali dopo le parole: *militato nelle campagne del 1860 e 1861* aggiungono: *salvo gli individui che non lo poterono per infermità croniche*.

Dunque i due emendamenti sono in sostanza identici, e solo differiscono nella locuzione; però sembra che l'emendamento Bertolami chiarisca meglio la cosa.

GRECO LUIGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Su questi emendamenti?

GRECO LUIGI. Sì, perchè ne propongo un terzo, il quale, essendo più largo, necessariamente dovrà avere la priorità.

PRESIDENTE. Lo mandi al banco della Presidenza.

GRECO LUIGI. È detto in due parole.

Quelli che furono impediti da qualunque siasi legittimo motivo, da causa che li pose nell'assoluta impossibilità di accorrere sotto le armi, e perciò non poterono prestare il loro servizio in quegli anni, devono certamente meritare indulgenza, e quindi essere riconosciuti anche quando non avessero militato.

Ve ne sono molti che furono nell'impossibilità di prestare servizio perchè trovavansi nientemeno che in America, come accadde al distintissimo capitano Sebastiano Troia, siracusano, che fu un degno ufficiale di marina nominato nel 1848, e che non potè trovarsi a tempo utile in Sicilia. Ora, se noi vogliamo fare una legge giusta, una legge che veramente provveda, non dobbiamo escludere dal beneficio di questa legge tutti coloro che non si presentarono a combattere perchè trovaronsi nel caso del *contra non valentem agere*.

PRESIDENTE. Favorisca di scrivere il suo emendamento e di mandarlo alla Presidenza.

GRECO LUIGI. Questo è quello che farò subito.

PINELLI, *relatore*. Domando la parola.

La maggioranza della Commissione dichiara che non può accettare alcuno di questi emendamenti, perchè è impossibile di poter ora constatare il grado di malattia, se nel 1859 potevano ancora essere in caso di prendere servizio. È una disgrazia che altri sia caduto in una malattia seria dal 1848 al 1859. Ma è impossibile tener conto di questa eventualità.

PRESIDENTE. Il deputato La Porta ha facoltà di parlare.

Voci. Ai voti! ai voti!

I^a TORNATA DEL 18 LUGLIO

LA PORTA. Io ho diritto di parlare e lo mantengo.

La Camera può togliermi la parola, ma quanto a me mantengo il mio diritto.

PRESIDENTE. Il deputato La Porta ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

LA PORTA. L'onorevole Pinelli un momento fa diceva che quando qualcuno aveva i meriti che la giustizia richiede per essere compreso in questa legge, e ne veniva escluso per ragione d'infermità che lo aveva posto nella impossibilità di prender parte alla guerra del 1860, questi poteva ricorrere al Ministero della guerra. E certo non vi sarebbe stato ministro italiano che avesse negato di far diritto alle sue ragioni.

Ma io fo riflettere all'onorevole generale Pinelli ed alla Camera che un ministro italiano non può dare una pensione quando non è stabilita da un'apposita legge.

PETITTI, relatore. Domando la parola.

LA PORTA. Io fo riflettere essermi giunta notizia che per la legge del 30 giugno 1861 votata dalla Camera in favore degli ufficiali veneti si è fatta una prova che non è punto seconda giustizia.

Mi è stato riferito (e spero che ciò non sia esatto) che sotto il passato Ministero della guerra il maggiore Fontana, veneto, uno dei veterani soldati della libertà italiana, chiese una pensione, ed il ministro della guerra non la poté accordare, perchè il maggiore Fontana, a causa della sua età e delle sue infermità, non poté prender parte alla guerra del 1859.

Signori, il maggiore Fontana stretto tra la fame e l'ingratitude nazionale, si è involato alla vita col suicidio, si è tirato un colpo di pistola.

Io fo riflettere al generale Pinelli ed alla Camera che il colonnello principe Grammonte, dopo che prese parte alla sventurata spedizione sicula nelle Calabrie, dopo che per 14 mesi soffrì nei sotterranei di Sant'Elmo, e poi nell'esilio fu colpito da una paralisi generale, da quell'epoca a questa parte sta su di un letto di dolori, scheletro vivente.

Il colonnello Grammonte ha pur troppo diritto e bisogno di una pensione, il colonnello Grammonte merita un conforto nazionale in questi suoi dolorosi giorni di sventura, e intanto la legge, come ve la propone modificata la Commissione, la legge gliela nega.

Voi fate giustizia, voi sollevate quei valorosi ufficiali che avrebbero per lo meno ancora robustezza di vita per lottare contro una ingiusta miseria. Voi condannate alla fame gli avanzi più onorati delle patrie battaglie, resi invalidi per lunghe sofferenze durate, per diuturni e incessanti servigi resi alla causa della patria.

Se voi non ammettete l'emendamento che io vi ho proposto, non fosse che per riparare una, o due, o tre di queste ingiustizie, voi le avreste per sempre sulla coscienza. Io prego la Camera e la Commissione di esaminare meglio l'emendamento da me proposto nell'interesse della giustizia e della dignità nazionale.

PRESIDENTE. L'emendamento più largo essendo quello del deputato Greco Luigi, lo metterò primo ai voti. Esso consiste nell'aggiungere alla parola *sempre-*

chè le seguenti parole: non impediti da qualunque siasi legittima causa.

La Commissione, già avendo respinto altri emendamenti più ristretti, suppongo respingerà anche questo.

PINELLI, relatore. Li respinge tutti.

PETITTI, ministro per la guerra. Domando la parola.

Il deputato Mordini prima di proporre questo emendamento me ne parlò, ed io da tutta prima rimasi in dubbio di accettarlo. Ma ora, avendo maturata la questione, debbo unirmi alla Commissione e rigettarlo.

Signori, una legge non può contemplare e definire che i casi generali; se si entra nei casi particolari, dappertutto se ne trovano di quelli che muovono a pietà.

Ad esempio, secondo la nostra legge sulle pensioni militari, chi ha servito per meno di 8 anni, e, per sua disgrazia, per casi indipendenti dal servizio diventa paralitico, abbia pure preso parte non dirò ad uno, ma a dieci combattimenti, abbia ben meritato della patria, se ne va a casa senza un soldo, perchè non ha ancora gli anni di servizio stabiliti dalla legge.

Non credo che ai Siciliani si debba applicare una regola più ampia.

Ripeto: non si deve discendere ai casi particolari che muovono a pietà, ma bisogna attenersi alle regole generali.

LA PORTA. Vorrei osservare che nel caso attuale si tratterebbe di dodici anni, poichè dopo la sanatoria che è stata decretata si contano gli anni di servizio dal 1848 a quest'oggi. Sarebbero perciò quattordici anni.

PRESIDENTE. L'emendamento più largo essendo quello del deputato Greco Luigi, lo pongo ai voti.

Esso consiste nell'aggiungere alla parola *semprechè* queste altre: *non impediti da qualunque siasi legittima causa.*

Chi intende approvarlo, sorga.

(Non è approvato.)

Viene l'emendamento proposto dai deputati La Porta, Mordini e Crispi, che vogliono che dopo le parole: *mitigato nella campagna del 1860-1861*, si aggiunga: *salvo gl'individui che non lo poterono per infermità cronica.*

Chi intende approvarlo, si alzi.

(Non è approvato.)

Ora pongo ai voti...

BERTOLAMI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

BERTOLAMI. Io proposi quell'emendamento come secondo alinea dell'articolo. Le ragioni esposte dal signor ministro non mi hanno punto convinto, perciò io mantengo perfettamente il mio emendamento, e vorrei che la Commissione ponesse mente alla odiosa esclusione che si vuole consacrare. L'argomento addotto dal signor ministro...

Voci. È inutile, l'emendamento è stato respinto.

PRESIDENTE. Il concetto è respinto sotto un'altra forma. Uno diceva: « salvi gl'individui che non lo poterono per infermità croniche, » e l'altro: « saranno ammessi coloro ai quali non fu possibile per malattia cronica combattere. »

Come ben vede, il concetto era identico, non erano che parole diverse.

BERTOLAMI. Poichè la Camera persiste, io non posso che rassegnarmi a malincuore alla sua decisione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 2.

(È approvato.)

Viene ora l'articolo 3 proposto dalla Commissione, per organo del suo relatore, in sull'aprire di questa discussione:

« Art. 3. Agli individui che si trovano nei casi contemplati nell'articolo precedente sarà applicato l'articolo 3 del decreto 4 marzo 1860. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

« Art. 3 (ora 4). Una Commissione militare nominata dal ministro della guerra eseguirà i lavori di scrutinio sopra i detti individui. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

Stante l'ora tarda, si procederà domani alla votazione per scrutinio segreto.

PRESENTAZIONE D'UNA RELAZIONE.

PRESIDENTE. Il deputato Imbriani ha facoltà di parlare.

IMBRIANI, relatore. Ho l'onore di presentare la relazione sul progetto di legge presentato dal deputato Cairoli, intorno alla razionalità da accordarsi agli emigrati dei paesi che sono uniti al regno d'Italia.

PRESIDENTE. Sarà stampata e distribuita.

MAZZA. Vedendo presente il ministro delle finanze, debbo avvertirlo che, essendosi poc'anzi votato il progetto di legge sul cumulo degl'impieghi, ho espresso a nome della Giunta il desiderio che egli volesse dichiarare, come già fece in Senato, se sarebbe per presentare una legge la quale regolasse gli ordini cavallereschi. Sopra questa dichiarazione il Senato non ha ammessa la riduzione votata già dalla Camera sulle pensioni di quegli ordini; ed è soltanto sopra questa dichiarazione che la Commissione si è indotta a non insistere sopra la sua proposta.

Io spero che il ministro delle finanze non avrà difficoltà a rinnovare la sua dichiarazione alla Camera.

SELLA, ministro per le finanze. Io ho dichiarato in Senato che il Ministero non aveva difficoltà di occuparsi di quest'argomento e di raccogliere tutti i documenti necessari per presentare un progetto di legge in proposito. L'argomento è di competenza del mio collega il ministro di grazia e giustizia, e per conseguenza non ho difficoltà alcuna a dichiarare che l'impegno che ho già preso nell'altra Aula vale anche naturalmente per questa.

PRESIDENTE. Io debbo avvertire la Camera che, se non vi sono opposizioni, sarà messo all'ordine del giorno il progetto di legge proposto dal deputato Raeli.

Una voce. Prima vi dev'essere una legge di finanza.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno sarebbe così composto. (*Vedi sotto*)

SANGUINETTI. Il deputato Crispi aveva detto che allo svolgimento della sua proposta si facessero precedere due leggi di finanza; una legge di finanza fu già votata, se ne dovrebbe ancora votare un'altra.

PRESIDENTE. Adesso la Camera non potrebbe decidere, bisogna che aspetti domani.

SANGUINETTI. Vi sono tre progetti di legge che tendono allo stesso scopo.

PRESIDENTE. Bisogna attendere che vengano le relazioni di questi progetti.

La seduta è levata alle ore 6.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Votazione per scrutinio segreto sul progetto legge concernente il cumulo d'impieghi, d'assegnamenti e di pensioni;

2° Votazione per scrutinio segreto sul progetto di legge relativo al riconoscimento dei gradi militari conferiti nel 1848 e 1849 dal Governo siciliano.

Discussione dei progetti di legge:

3° Trasporto della Pinacoteca;

4° Disposizioni relative agli amnistiati dal decreto prodittatorio del 17 ottobre 1860 in Sicilia;

5° Costruzione di nuovi fari lungo le coste della Sardegna, della Toscana e delle provincie meridionali;

6° Costruzione di un nuovo sbarcatoio nel porto di Siracusa;

7° Acquisto di materiale per l'escavazione dei porti;

8° Spese per diverse opere a fabbricati militari;

9° Formazione della carta topografica delle provincie meridionali;

10. Affrancamento delle enfiteusi perpetue redimibili dei beni ecclesiastici e demaniali in Sicilia;

11. Ordinamento uniforme del personale presso le prefetture e sotto-prefetture;

12. Cessione al municipio di Napoli di alcuni terreni demaniali;

13. Tassa sopra varie concessioni del Governo;

14. Svolgimento della proposta di legge del deputato Crispi per la medaglia di presenza alle sedute della Camera;

15. Discussione del progetto di legge concernente l'estensione delle sentenze nelle provincie meridionali.